

XLI.

TORNATA DEL 2 MAGGIO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Sunto di petizione — Seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero — Discorso del Senatore Paternostro in favore del progetto — Parole del Senatore Pantaleoni per un fatto personale — Dichiarazione del Senatore Alfieri — Discorso del Senatore De Filippo contro e del Senatore Sacchi Vittorio a favore — Presentazione di varî progetti di legge e dichiarazione di urgenza di uno dei medesimi — Ripresa della discussione — Discorso del Senatore Cadorna contro il progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze e i Ministri degli Esteri, della Marina e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà pure lettura del seguente sunto di petizione:

N. 87. Parecchi abitanti di diversi comuni del Veneto, in numero di 546, domandano che venga sancita per legge dai poteri dello Stato la libertà d'insegnamento.

Seguito della discussione del progetto di legge relativo a disposizioni penali sopra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione sul progetto di legge relativo a disposizioni penali sopra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

La parola spetta al Senatore Paternostro in favore della legge.

Senatore PATERNOSTRO. Signori Senatori! Al punto in cui è la discussione, dopochè i diversi oratori hanno svolto pro e contro tutte le ragioni che hanno creduto migliori per sostenere la legge, o per sostenere la proposta sospensiva dell'Ufficio Centrale, o il rigetto della legge medesima, comprenderete che io non vorrò far perdere a voi un tempo prezioso con ridire ragioni già ad esuberanza dette e spiegate; e debbo pertanto esser brevissimo. Le mie osservazioni tenderanno, non dirò, a spiegare il voto, ma a dimostrare da quali fatti, da quali argomenti ho acquistato la convinzione che questa legge è utile, opportuna e necessaria; che questa legge non eccezionale, ma speciale, non contraddice a quella sulle guarentigie, ma la completa; che non è abusiva, che non è persecutrice, ma che anzi è legge di libertà pel basso clero di fronte alle esigenze dell'alto clero; che è legge la quale può preservare i ministri del culto da violenze, da qualunque parte possano venire, perchè con essa noi facciamo sapere a tutti come non si possa impunemente abusare del proprio ministero.

E qui permettete che io vi riveli la dolorosa impressione che ho avuto non solo dalla discussione in Senato; ma anche da quelle che

intorno a questa legge si sono fatte e dalla stampa, e in altra assemblea, ed anche nei familiari conversari, soprattutto per la gravità che si è voluta attribuire alle disposizioni che essa contiene.

Ho trovato che si fa una strana confusione. Questa legge, che mi pareva la più semplice e che non avrebbe dovuto nè allarmare, nè eccitare passioni, perchè è complemento di leggi anteriori e riproduzione di articoli già accettati, è stata discussa e in parte giudicata, come se si trattasse di gravissime e del tutto nuove disposizioni.

Nel giugno 1871 si abolirono alcuni articoli del Codice penale; il Senato nel progetto del nuovo Codice ha riprodotto gli articoli che colla legge speciale del 1871 erano stati aboliti; l'augusta parola del Capo dello Stato accenna alla necessità di alcune nuove disposizioni legislative, ed il Ministro Guardasigilli vi presenta una legge modesta, che non è, su per giù, che la riproduzione di quella che c'era, la riproduzione di ciò che era stato votato dal Senato nel progetto del nuovo Codice penale.

Qui, o Signori, incominciano le dolenti note! Si grida: « è legge di persecuzioni e di sospetti, legge che è il segnale della lotta tra la Chiesa e lo Stato, legge che perturba le coscienze del mondo cattolico, che ci fa retrocedere di secoli nella libertà! » Ma perchè si è mosso tanto rumore?

Io non vedo la ragione di tante apprensioni, e pertanto ho voluto studiarla, e studiarne la storia, e mi sono sempre più convinto che a poco a poco (per le passioni che si agitano nel mondo politico), di una questione semplice se n'è fatta una grande questione, e si è data a questa legge una grandissima importanza, mentre in verità non ne aveva che ben poca.

Quando ho udito tutto questo gran rumore, mi sono domandato: L'onorevole Mancini, il giureconsulto, il liberale Mancini, l'uomo che ha speso tutta la sua vita sostenendo i principî di progresso e di libertà, è divenuto cieco, ha rinunciato a tutto il suo splendido passato?

Ma i valenti pubblicisti che con la stampa hanno sostenuto questo progetto, e i giureconsulti e sperimentati patrioti del Senato, ed i magistrati espertissimi che sono in questo Consesso, al quale sono orgoglioso di appartenere, e che hanno di già votato quegli ar-

ticoli di legge, ma erano tutti ciechi, tutti retrogradi questi onorevoli Signori? Sono gli oppositori della legge i veri liberali? Erano in errore allora i Senatori che votarono, o è la passione politica che ci acceca oggi?

Una parola sull'ordine del giorno.

Io credo che anche l'Ufficio Centrale non vorrà insistere sulla votazione di quell'ordine del giorno. A me pare che del medesimo si sia già fatta giustizia da tutti. Se n'è fatta giustizia dall'egregio Senatore Lampertico nella sua dotta ed elaborata relazione, perchè il relatore ha discusso a fondo la legge; la relazione non si è arrestata ai preliminari, non si è arrestata alla discussione dei motivi che consigliano la sospensiva, accettata dalla maggioranza dell'Ufficio. Egli, con quella valentia che lo distingue, approfondì la quistione di merito, prevedendo il rigetto della sospensiva; e fece di più; non ha detto: la legge per se stessa è assolutamente inaccettabile; ma ha fatto notare che potrà aver sede più opportuna nel Codice penale, salve alcune modificazioni. Ha spiegato perchè non vuole la legge speciale. Nel Codice penale, egli ha detto, sono altre disposizioni, altri correttivi; vi è l'assieme, l'amalgama delle disposizioni che danno un'altra intenzione e fanno cessare l'allarme di una legge speciale.

Saranno tutte buone ragioni, dico io; ma, in fine dei conti, mettete queste disposizioni nel Codice d'oggi, mettetele in quello di domani, fatene una legge speciale o no, la questione non cambia. Dunque, l'onorevole Relatore ha fatto, secondo me, giustizia del tentativo di sospensiva con la sua Relazione. Ne ha fatta giustizia il Senato, consentendo alle osservazioni che ebbi l'onore di svolgere sull'ordine della discussione. Ne hanno fatta giustizia gli oratori tutti che hanno discussa la legge; e l'onore. Boncompagni, nel suo discorso di ieri, non si è arrestato alla discussione generale, ma ha bensì con molta accuratezza, al suo solito, esaminati gli articoli.

Ora, Signori, quando si è presentato il progetto di legge, e si è presentato in conseguenza delle promesse fatte, in conseguenza di un ordine del giorno più o meno ristrettivo; quando si è discusso lungamente nell'altro ramo del Parlamento; quando il Senato si è occupato della legge per quattro o cinque giorni, e dovrà

occuparsene degli altri ancora, io credo non sarebbe nella dignità nostra finire con dire: or bene, dopo tutta questa discussione, sapete cosa faremo? Ne parleremo quando sarà tempo di discutere il Codice penale. No, Signori, voi dovete dire oggi se la legge sia utile o non la sia. Voi dovete dire oggi se la legge è reclamata dalla necessità dell'amministrazione, o se non la è; perchè delle due, l'una: o questa legge è inutile, non è reclamata dalle circostanze, dalle lacune della legislazione, e allora dite: non occorre; dite: la legge attuale provvede alla punizione degli abusi dei ministri del culto, e di questa legge nuova non abbiamo bisogno; dite: è stato un errore il presentarla; è stato un errore del Senato il metterla nel progetto del Codice penale; è stato errore dell'altro ramo del Parlamento discutere la legge e votarla; è stato errore del Ministero presentarla al Senato; ed è errore del Senato occuparsene. Non ne parliamo più.

Ma se la lacuna vi è, non avete voi bisogno di qualche articolo per riempire questa lacuna? E come, Signori, rimanderete tutta la legge?

Tutto al più potrete dire: rimandiamo l'art. A, l'art. B al Codice penale, ma voi non potete rimandare tutta la legge; voi non potete votare l'ordine del giorno, perchè la lacuna resterebbe, e resterebbe per tanto tempo quanto ce ne vuole prima che sia discusso e votato il Codice penale.

Dunque a me pare, che tutto consigli a non occuparsi dell'ordine del giorno e venire alla discussione degli articoli; ed ho fede che l'Ufficio Centrale stesso non insisterà nella sua proposta.

L'onorevole Boncompagni esaminava ieri gli articoli della legge. Vi parlava del primo articolo, dell'ultimo alinea dell'articolo 2.

Io lascio e al Ministro e a quanti giureconsulti sono nel Senato che vorranno prendere la parola nella discussione degli articoli, lo esaminare a fondo il valore giuridico, anche la dizione dell'art. 1°. Mi piace solo di rilevare una cosa.

L'onorevole Boncompagni parlava dell'arbitrio del magistrato giudicante, qualunque esso sia, e lo spiegò.

Se non ho mal compreso, egli ha voluto intendere per arbitrio quel criterio di verità ammesso in fatto di cose penali, cioè il proprio

apprezzamento, il proprio convincimento. E l'onorevole Boncompagni diceva: se voi non avete altra guida che questo criterio di verità, che questo convincimento, in difetto della chiarezza della legge, in difetto della definizione del reato, colla elasticità della frase, voi lasciate luogo ad un arbitrio sconfinato, e questo arbitrio io non lo voglio, e pertanto non posso accettare l'articolo così com'è formulato.

Rispondo, che in materie penali quello che l'onorevole Boncompagni chiama arbitrio, non è che la necessità del giudizio. Formulate, definite come vi pare e piace, non è men vero che il magistrato giudica del fatto, delle circostanze che l'accompagnano, e della corrispondenza che il fatto possa avere con le disposizioni di legge: nel criterio di verità del giudice, nel suo convincimento non vi sono limiti, e se ciò chiamate arbitrio, è un arbitrio al quale non riparerete giammai.

Negli affari civili potete tener conto del tale o del tal altro documento, del tale o del tal altro patto contrattuale, ma negli affari penali il giudice del fatto non consulta che le sue impressioni, il suo convincimento, e non può quindi parlarsi di arbitrio.

Del resto, io non sono lontano dall'esaminare quando arriveremo alla discussione degli articoli, se per avventura l'articolo primo non possa esser corretto.

Non son lontano dal consentire che, pur lasciando il concetto, non si possa trovar una formola più chiara, più precisa, che rassicuri l'apprensione dell'onorevole Boncompagni e di quanti parteggiano per la sua opinione.

Dirò lo stesso per l'ultimo alinea dell'articolo 2.

Io anzi mi proponevo di presentare un emendamento in proposito.

A me, come all'onorevole Senatore Boncompagni, è parso e pare che il dire: che siano puniti con le stesse pene coloro che diffondono gli scritti da qualunque autorità ecclesiastica e da qualunque luogo provengano, sia non solo una disposizione troppo elastica, troppo larga, ma una disposizione ingiusta.

Se voi volete punire gl'individui che diffondono gli scritti, come complici, voi dovete cercare l'elemento della complicità; vi deve essere qualchecosa che stabilisca quest'elemento di

complicità; e non arrestarvi al fatto semplice della diffusione senza dolo.

Per esempio, arriva una pastorale (pubblicata in un giornale) e che costituisce uno dei reati di abuso; vi è il cieco che sta alla cantonata a vendere i giornali, e si limita a prendere il soldo, e non vede e non sa di pastorale e di abusi; volete voi condannare questo povero uomo come complice?

E quei che vivono vendendo giornali, senza interessarsi se sia un giornale clericale, repubblicano, costituzionale o internazionalista, volete voi condannarli come complici? Io a questo in verità non mi saprei adattare, e quindi ritengo che il Senato debba correggere questo alinea della legge.

Lo stesso dico per il terzo articolo, in cui si dice: « I ministri di un culto che esercitano atti di culto esterno contro provvedimenti del Governo sono puniti col carcere ecc. ».

Io confido che l'onorevole Ministro Guardasigilli vorrà consentire che si spieghi meglio questo concetto: *contro provvedimenti del Governo*.

Non si può supporre che il legislatore voglia estendere con questo articolo la facoltà del Governo fino a colpire con provvedimenti cose che non dovrebbe colpire, nè questa può essere, nè è l'intenzione del Governo; ma infine, onde quest'articolo, assolutamente necessario, non si presti a malevoli commenti, parmi sia opportuno di introdurre una qualche modificazione.

Meno questo, o Signori, io credo che la legge nel concetto generale possa e debba approvarsi.

Prima di procedere avanti, devo dire due parole all'on. Senatore Boncompagni per le sue osservazioni sulla questione delle processioni.

Prendo occasione di parlare di ciò, in relazione all'articolo 3, perchè la proibizione è un provvedimento governativo dipendente da disposizioni di legge. Ho qui la circolare dell'on. Ministro dell'Interno che riguarda le processioni, e il Senato vorrà permettermi che ne legga qualche periodo che serve a spiegare il nostro apprezzamento.

L'on. Ministro parlava di una circolare del 20 settembre 1874 della quale credo ha parlato anche ieri l'on. Senatore Boncompagni, caratterizzandola molto più mite di quella dell'attuale Ministro dell'Interno.

Il Ministro accennava alle difficoltà che ha l'autorità politica di provvedere in tempo contro i danni di alcune processioni, danni che riguardano l'ordine pubblico e l'igiene, e diceva in seguito: « Se da una parte è fermo intendimento del Governo di mantenere e tutelare il pieno esercizio della libertà religiosa, non può disconoscere dall'altra essere suo stretto dovere di provvedere tanto al mantenimento dell'ordine, affinchè non avvengano quei dissidii e conflitti tra una stessa popolazione cui le processioni fuori del recinto delle chiese potrebbero dar motivo o pretesto, quanto alla tutela della pubblica igiene. Laonde, per queste ragioni di ordine e di sanità, io ravviserei opportuno che i signori Prefetti abbiano a prescrivere con apposita e formale ordinanza il divieto delle processioni religiose all'esterno dei templi, colla comminatoria ai trasgressori di essere sottoposti alle pene di polizia sancite dal Codice penale a senso dell'articolo 146 della legge comunale e provinciale, sempre che i fatti di disobbedienza non fossero punibili con pene maggiori ai termini dello stesso Codice. »

Soggiunge il Ministro « colla medesima ordinanza i Signori Prefetti si riserveranno la facoltà di permettere secondo le circostanze di tempo e di luogo, le dette processioni, qualora ne venisse fatta loro dimanda di volta in volta da parte del ministro del culto. »

Cosa dunque fece il Ministero? Volle mettere i Prefetti in condizione di conoscere preventivamente quali processioni dovessero e potessero aver luogo, onde poter provvedere in tempo all'ordine pubblico e all'igiene. Prima di andare avanti farò una dichiarazione, ed è questa: che trovandomi per ragioni d'ufficio ad eseguire questa circolare, io non ho mai proibita una processione.

Non l'ho mai proibita, perchè non si è mai presentato il caso che mi si fosse fatto temere che vi potesse essere un attacco all'ordine, o che il sentimento pubblico potesse essere offeso.

Il caso non essendosi presentato, io mi sono valso del potere che aveva di permettere, come ho permesso sempre, tutte le processioni; e quando dico che non ho rifiutato un solo permesso, dico la verità, perchè da un anno in qua nella provincia che ho l'onore di reggere

si son fatte centinaia, e forse qualche migliaio di processioni.

Io che non sono pretofobo, ma tollerantissimo, e tutti lo sanno, non mi son valso della facoltà del divieto, e non ho avuto mai istruzioni contrarie alla mia maniera di vedere; nè credo ne abbiano avute i miei Colleghi.

Le circolari e le ordinanze non servono ad essere strumento di persecuzione per il clero; ma valgono nelle occasioni alla tutela dell'ordine pubblico e dell'igiene.

Ora, Signori, domando io: si ha il diritto, per questione d'ordine pubblico, perchè tutto proceda regolarmente, di impedire che, senza permesso, escano i Santi, con tutto il loro accompagnamento, in processione per le strade? Non si vuol riflettere che qualche volta, per circostanze di tempi e di luoghi, possano nascere perturbazioni a causa dei zelanti di altri culti?

Io credo che anche all'on. Senatore Cantelli non sia mai sorto il dubbio che si avesse il diritto di impedire le processioni in istrada, o di dare il permesso; e l'on. Ministro Lanza fece anche la circolare; e ve ne sono diverse di queste circolari, e di diversi tempi. E dirò che in qualche località è invalso talvolta l'abuso di accordare bensì il permesso per una processione, ma di far pagare a coloro che domandavano il permesso qualche somma in favore di opere di beneficenza, come asili infantili, ospedali; abuso che credo sia oggi dappertutto cessato.

Voi avete città nelle quali vi sono evangelici, israeliti, valdesi, e spesso le reciproche intemperanze possono far temere collisioni fra i seguaci dei diversi culti. In questi casi, non è utile il provvedimento della proibizione? E come si può sostenere che per ragioni di ordine pubblico e igieniche non si possa impedire l'invasione delle strade alle processioni, quando avete il diritto di impedirle, e le impedito, se non si ottenga un permesso preventivo, alle maschere? (*Mormorio*)

Credete voi, per esempio, che l'anno passato siano usciti per le strade di Napoli l'Emiro e i carri senza permesso dell'autorità?

Voci. No, no.

Senatore PATERNOSTRO. Quando i saltimbanchi non possono mostrarsi in piazza senza il permesso dell'autorità? . . .

Voci. No, no.

Senatore PATERNOSTRO. Domando perdono, Signori, non comprendo queste interruzioni; io enumero i casi, ecco tutto; se si vuol profittare di una parola per svisare il concetto dell'oratore, non c'intenderemo più.

Non può mai venire in mente a me certamente di paragonare i ministri del culto, le processioni, le rispettabili religiose tradizioni popolari con i saltimbanchi e con le maschere! Ma io Signori, enumero, e dico questo: che se avete diritto d'impedire l'esercizio senza permesso nelle pubbliche vie agli assembramenti di qualunque specie, alle maschere, ai saltimbanchi, ai giuocolieri, ai musicanti, ai fuochisti, voi avete il diritto d'impedirlo, salvo il permesso, ai ministri di tutti i culti i quali volessero esercitare atti del loro rispettivo ministero fuori del recinto del tempio; del resto, o Signori, i ministri del culto non se ne sono doluti.

Non ostante le firme apposte a petizioni contro la legge che discutiamo, dopo la parola d'ordine venuta da Roma; non ostanti le mene del partito retrogrado, tutti o quasi tutti i ministri del culto cattolico han compreso che il Governo avea il diritto di vietare o permettere; e tutti o quasi tutti chiedono il permesso per le processioni che hanno luogo su larghissima scala, con soddisfazione dei devoti amatori di simili spettacoli religiosi.

Spesso, credetelo pure o Signori, sono i dottrinarî che agitano il paese, agitano la coscienza pubblica e le parti interessate, mentre queste non ci pensano nè punto nè poco.

Nessuno ha mai pensato che l'autorità politica non avesse il diritto d'impedire le processioni per ragioni di ordine pubblico; nessuno ha mai pensato che non vi dovesse essere il permesso. Ma ora che si procura di mettere in dubbio la legalità delle disposizioni governative; che si vuol far credere tutti i santi del paradiso rappresentati dalle loro immagini poter correr le strade senza permesso; ora che si dice alla popolazione: seguite S. Vincenzo, S. Giusto, Santa Filomena, sparate dei fuochi, fate tutto quello che volete... l'autorità politica non deve immischiarsi, non può prevenire il disordine; ora che si strombetta come qualche magistrato abbia negato la pena alla contravvenzione; ora che si sa che in uno dei primi corpi dello Stato, nel Senato per esempio, può prevalere questa opinione, poichè uomini auto-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1877

revoli come il Boncompagni la professano, credete voi che il rispetto alla religione, alla legge, al principio di autorità, all'ordine se ne avvantaggino?

E se individui appartenenti ad altri culti tirassero delle pietre addosso ai passanti, ed insultassero le processioni? se non si levassero il cappello, e gli altri volessero obbligarli a levarselo? Se passando la Madonna, un tale che non ha quella fede si permettesse un'ingiuria, e ne venisse un conflitto? Allora si domanderebbe: che cosa fa l'autorità politica? L'autorità di pubblica sicurezza del paese che cosa ha fatto? Dovrebbe l'autorità rispondere... lo dirò in altra occasione, e quando sarò più libero, cosa dovrebbe rispondere.

Per ora, osservo che certe questioni non dovrebbero essere sollevate.

Io per me, o Signori, fedele al mio principio di star sempre nei limiti della legge, vi starò; io non ne abuserò mai, ma eseguirò, e farò eseguire gli ordini legittimi nei limiti delle mie attribuzioni. Era questo quello che volevo dire in fatto di processioni, e passo ad altro.

La digressione, mio malgrado, è stata un po' lunga; ciò m'impone l'obbligo di sfiorare semplicemente il tema della bontà ed opportunità della legge, poichè ho promesso di esser brevissimo.

L'onorevole Senatore Airenti, se non erro, diceva di vedere in questa legge il principio della lotta fra la Chiesa e lo Stato, cui avremmo noi dato causa. Ora, io rispondo che in questa legge veggo tutto il contrario, veggo lo strumento per evitare questa lotta fra Chiesa e Stato.

Quando ciascuno starà nei propri limiti, quando ciascuno saprà che al confine havvi la legge come barriera quando ciascuno avrà la persuasione che lo Stato è là vigile per tutelare la società dagli abusi dei ministri dei culti, nell'esercizio delle proprie funzioni, allora la lotta non può diventare violenta, allora, come diceva ieri l'onorevole Senatore Moleschott, avremo quel bene della vera libertà, e ragionevole temperanza, risultato della filosofia pratica e della filosofia del diritto. E ciò perchè? Perchè ciascuno saprà e conoscerà i limiti nei quali deve restare. Al contrario, se Voi lasciate liberi gli abusi, se Voi non avete per essi una

sanzione, voi sapete dove incominciate ma non dove potete arrivare.

Questa legge non vuole imporre o disturbare servizi spirituali, nè principî religiosi, anzi vuol tutelarli evitando il bisogno di severe repressioni; non è inquisitoria, persecutrice, immorale, com'è stata qualificata; ma è legge che frena le intemperanze dei troppo zelanti o troppo ciechi: con questa legge si vuole il rispetto alle nostre istituzioni e alle nostre autorità come noi rispettiamo i diritti della Chiesa, e i ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero religioso.

Una parola all'onorevole Senatore Pantaleoni, perchè desidererei che dica se interpreto bene una frase sua, che ho creduto, me lo permetta, poco corretta e poco felice.

Io ho creduto che l'on. Pantaleoni abbia voluto dire che nella sua onestà politica e religiosa crede necessario non votare questa legge, ma che non abbia minimamente voluto dire che chi vota questa legge non fa opera onesta. Ho indovinato?....

Senatore PANTALEONI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore PATERNOSTRO... Perchè, se ciò non fosse, io direi all'on. Pantaleoni che l'onestà assoluta esiste fortunatamente, che l'onestà non è il monopolio di alcuni, che l'onestà non consiste nel volere a forza che si professino i principî che noi stessi professiamo, che ognuno è giudice dell'onestà delle proprie azioni e delle proprie intenzioni, e che io mi credo eminentemente onesto, pur votando questa legge con la profonda convinzione di fare il bene del paese.

Vi ho detto che la legge sugli abusi è una necessità; è una necessità per tutelare il clero; tutelarlo perfino dagli abusi dell'autorità politica. Quando voi avete la legge, quando sapete che tutti gli abusi debbono essere denunziati all'autorità giudiziaria, ed avete il magistrato che deve decidere, e la sanzione penale vi è, non avete bisogno di altro; ma quando la legge manca, dovete ricorrere ad altri mezzi, o per lo meno siete tentati di ricorrere ad altri mezzi che possono non esser sempre strettamente legali.

Voglio dirvi in poche parole di un fatto che mise, o poco mancò di mettere l'autorità in un imbarazzo, e perchè? Perchè manca la

legge, perchè, consultati personaggi competenti, hanno detto: badate a quel che si fa, poichè forse manca la legge, forse mancano sanzioni penali, forse non è conveniente denunziare il fatto al magistrato; dunque lasciate correre!

Il fatto, o Signori, è questo. In una piccola città del Regno, fin dall'ottobre ultimo, un San Francesco di Paola pare che sudasse sangue. Di questo sangue pare che se ne inzuppessero dei fazzoletti, e si mandassero in regalo o in vendita in altre città.

In una di queste è arrivato un fazzoletto intriso di sangue e fu messo nelle mani di un altro San Francesco di Paola. Signori Senatori, voi capirete bene che se vi sono molti dotti e spiriti illuminati, i quali comprendono le cose come si devono comprendere, vi son pure in tutti i paesi del mondo molti ignoranti. Pertanto cominciò certa agitazione; pianti e preghiere; si cominciò ad osservare che il sudore del Santo aveva dovuto avere una origine: ebbene, o Signori, due fanatici preti si dice dichiarassero, insinuassero che il San Francesco di Paola sudava sangue per le violenze che il governo italiano commette contro la chiesa e contro il Santo Padre.

Comprenderete bene, o Signori, che giunte le cose a questo punto dovette immischiarsene un tantino anche l'autorità.

Non vi dirò il resto: il fazzoletto fu tolto; fortunatamente non si ebbero a deplorare disordini, perchè il Santo venne privato del fazzoletto durante la notte, quando cioè i devoti non erano in ginocchio e quando ancora le carovane dei paesi vicini non erano arrivate, come più non arrivarono, per l'adorazione e la preghiera. Il fazzoletto si consegnò, credo, al vescovo.

E la cosa finì così senza che si facessero scandali e processi.

Io credo che nessun altro fazzoletto si sia per ora disposti ad esporre, e voglio sperare che il S. Francesco di Paola a quest'ora non si permetterà più di sudare, e lascerà in pace il Governo italiano.

Vi ripeto, si pensò di tradurre gli autori di tali mistificazioni dinanzi all'autorità giudiziaria, e si discusse se doveva ciò farsi, non perchè il fatto delle accuse al Governo non costituisca reato, ma perchè i preti sostenevano, che la

cosa era vera, che il miracolo era stato verificato dal vescovo, ch'essi ripetevano quello che aveano udito, e lo ripetevano senza malizia, con convinzione, ecc. ecc. Ditemi, o Signori, che cosa poteva fare l'autorità in questo caso?

Si sarebbe gridato all'abuso, alla violenza, alla profanazione... Si usò prudenza in difetto di una legge su certi abusi, e voi... voi non volete la legge!

Un concetto espresso dall'on. Cannizzaro è presso a poco questo: badate, in certe circostanze non bisogna essere travicelli, badate che in tutto e per tutto il principio d'autorità, quando non è violento, quando è giusto, quando sta nei limiti della legge, è quello che impone; al contrario invece il principio di debolezza vi trascina là dove non vorreste arrivare; dunque siate energici con la legge alla mano, vigili per frenare gli abusi. Ed io sono della sua opinione nella quale mi fa persistere la lunga mia esperienza.

Quanti mi conoscono, sanno come io sia tenero di tutte le libertà e della più larga tolleranza. Io che tutte le volte che sono entrato in un'amministrazione, all'uscirne ho potuto applaudirmi di non avere sulla coscienza un atto di violenza; io che restai sempre nel limite della più stretta legalità, sino allo scrupolo, ebbi ad accorgermi che quando si provvede a tempo, quando si vigila e si accenna con risolutezza ed energia a volersi servire delle leggi, quasi tutti si rassegnano; ma quando si è deboli o disarmati, è difficile una corretta amministrazione.

Avrei una serie di fatti da citare per provarvi, primo, che una legge ancorchè difettosa evita gli arbitrî e tiene in freno chi ha interesse a turbare la società, soprattutto in circostanze delle quali noi ci occupiamo; secondo, che con certa gente la vigilanza e il rigore giusto e ragionevole giovano per arrestarla a tempo. Accennerò a due soli.

In un paese di Sicilia, nel 1860, si parlava di una cospirazione politica che aveva radici lontane, corrispondenze con Roma; comitato borbonico in Malta.

Dicevasi che la corte dell'arcivescovo, e l'arcivescovo stesso non fossero estranei a questa cospirazione. L'arcivescovo fu pregato a lasciarsi fare una visita domiciliare, guardato per qualche ora nella sua stanza rispettosamente dai carabinieri; il fratello dell'arcivescovo venne

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1877

arrestato, perchè si trovarono documenti che potevano dar luogo ad un processo. Ad un frate influente e sospettato furono fatte nella stessa notte delle perquisizioni; non si rinvennero carte riguardanti la cospirazione, si trovarono bensì dei libri con certe figure, ... biglietti più o meno erotici, ed oggetti più o meno...

(Oh!... Rumori).

Senatore PATERNOSTRO. Non c'è oh! che tenga; questa è storia, o Signori. In fin dei conti, che cosa è successo? l'arcivescovo rimase al suo posto, ma ordinò a tutti che stessero tranquilli. Egli restò fedele in cuor suo ai suoi principî, alle sue simpatie borboniche; ma non cospirò, e lo scrisse; non proibì ai frati ed ai preti di avere rapporti con l'autorità politica, e tutti costoro non crearono imbarazzi all'amministrazione; il comitato di Malta non ebbe, almeno si suppone, più corrispondenze in quelle località, e le apprensioni di prossimi turbamenti ed invasioni borboniche cessarono.

In una città della Toscana, molti anni addietro, un prete benemerito della pubblica istruzione, e che non si era nascosto come altri preti e canonici all'arrivo di un Principe, fu nominato cavaliere dei Santi Maurizio e Lazzaro. Un giorno, si presentò tutto impaurito all'autorità politica, dichiarando che dal suo superiore si pretendeva rifiutare la croce, sotto pena di sospensione *a divinis*. Era dubbio in quell'epoca se lo Statuto ed altre leggi pubblicate in Toscana avessero o no abolito la legge dei famosi precetti; sul dubbio, se ne approfittò per tutelare la libertà del prete, tanto più ch'era opinione quasi generale che i precetti poteano ancora essere applicati senza uscire dalla legalità. E siccome in virtù di quei precetti molte cose poteano interdarsi, e molti diritti restringersi, si fece conoscere al superiore che se volésse sospendere *a divinis* il bravo prete, solo perchè aveva accettata o voleva accettare la decorazione dei Santi Maurizio e Lazzaro, si potrebbero applicare alcuni precetti. Quel buon superiore non solo non sospese il prete, ma si mise di accordo con l'autorità politica, alla quale fece visita, e con la quale continuò in benevoli rapporti.

È evidente dunque che quando si può mostrare energia con le leggi alla mano, pochi o nessuno si fanno arditi ad abusare. Volete che i ministri del culto non abusino? volete

che i superiori non impongano agli inferiori il loro spirito di opposizione violenta? Provvedete con una legge; votate in massima, salve poche modificazioni, la legge che vi si propone.

L'onorevole Cannizzaro vi diceva: badate che noi non siamo in un letto di rose; noi abbiamo dei nemici potenti, abbiamo una vasta cospirazione. Questa vasta cospirazione può produrre al momento venuto molto danno al paese. Ricordatevi il mutamento che ci è stato nel sacerdozio del Regno; che molti del basso clero, liberali onesti, devono non solamente tacersi, ma devono fingersi avversi a noi, ed usare di molta e molta prudenza per non incorrere nel biasimo dei propri superiori.

Or io vi dico, o Signori, che il pericolo è più grave di quello che non si creda. Non è solamente una parte del clero cattolico che cospira, i preti sono i meno accaniti; ma è la parte clericale che cospira, sono i zelanti, i fanatici del cattolicesimo che cospirano, e la sede dell'indirizzo è qui, perchè qui è il centro della società per gl'interessi cattolici.

Lo scopo di questa associazione è evidente e risulta in gran parte dallo Statuto e da tutto ciò che è annesso e connesso al medesimo, brevi, appendici, regolamenti.

Lo scopo è evidente; spargere il malcontento, formare dei fanatici pel cattolicesimo, e servirsi di ogni bassa ed alta influenza per far acquistare al Pontificato una potente indiretta dominazione politica su tutto il mondo cattolico, e servirsene poi di sgabello al riacquisto del potere temporale. Ed è cieco chi non vuol vederlo.

Ho qui lo Statuto. Non leggerò al Senato tutti gli articoli, ma accennerò agli elementi di organizzazione, e ai fini diversi risultanti da disposizioni tassative.

Ha la sua sede in Roma una vasta associazione, che si dirama per tutto il mondo, che si mette in rapporto con tutte le società per gl'interessi cattolici in tutto il mondo, che le crea dove non esistono, che si serve, assimilandosi e mettendosi in corrispondenza diretta, di ogni altra associazione religiosa sotto qualunque titolo; che fa suoi molti personaggi influenti dell'aristocrazia e delle altre agiate classi sociali; i quali personaggi devon servirsi pel vantaggio ed incremento della società, dei tanti e svariati mezzi che la divina Provvi-

denza ha posto nelle loro mani, coll'averli collocati in elevata e prospera posizione. Provvede all'educazione ed all'istruzione cattolica della gioventù, si occupa di tutto ciò che possa riguardare la fede e la morale cattolica, sempre però in dipendenza della Chiesa e di Sua Santità Pio IX.

Questa società, o Signori, ha il suo consiglio direttivo, ha le sue decurie, le centurie, le deputazioni, i comitati, i prefetti, i consigli di prefettura, le deputazioni speciali, i giornali, e avrà anche la banca, una potente banca fra poco.

E non basta. Siccome nello statuto tutto non è detto, così è fatta facoltà al Consiglio direttivo di dare istruzioni alle Deputazioni secondo l'opportunità ed il bisogno, e tutti debbono obbedire a queste istruzioni per il bene della società.

Sapete tutti che vi sono diverse categorie di soci, soci onorarî, soci attivi, soci aderenti, e uomini e donne, e di tutte le età; immaginate dunque la vasta rete di questa società. Essa vi circonda, vi sorveglia dappertutto. Spesso vi manda per portinaio un ex-gendarme pontificio, vi alloga per domestico uno degli affiliati, ed un'affiliata per cameriera. Il parrucchiere, l'usciera del Ministero, della Camera, del Senato, può essere un affiliato: fortunatamente non ve ne sono in Senato; ma ve ne possono essere, e voi, da qualunque posto vi volgiate, in casa, in chiesa, all'ufficio, al teatro, vi potete trovare al fianco di qualche affiliato della vasta associazione, che penetra da per tutto, e deve servirsi perfino dell'*insinuazione* presso tutti i conoscenti, com'è detto all'articolo 11.

Non vi leggerò, o Signori, la lettera pontificia con la quale è approvato lo statuto.

Non la leggo, perchè i riguardi che tutti dobbiamo avere per la persona del Santo Padre, che è irresponsabile, inviolabile, il rispetto che dobbiamo avere alle garentie accordategli dallo Stato, il rispetto che dobbiamo avere alla canizie del capo della Chiesa, non mi permettono, anzi m'impongono il dovere di non leggerla. Noi iniquissimi uomini, noi oppressori, ingannatori violenti, noi... ma non vado più oltre: ve l'ho detto, il rispetto al Santo Padre me lo vieta.

Ora, o Signori, mentre voi avete questa vasta associazione nemica, mentre conoscete quali intrighi si facciano dappertutto per minare le

nostre istituzioni; mentre sentite rumoreggiare lontano l'agitarsi, il cospirare contro di noi; mentre in Belgio si fanno delle interpellanze, e gl'interpellanti, non contenti delle prime risposte del ministro, provocano in Senato una dichiarazione soddisfacente; mentre a Versailles si annunzia una interpellanza sugli intrighi del partito cattolico che crea inquietudini al paese; quando i clericali raddoppiano di zelo e di aggressioni al momento in cui noi siamo cortesi nell'accogliere i pellegrini, e diamo loro una sincera ed affettuosa ospitalità...

(*Ilarità prolungata*).

Se non volete *affettuosa*, perchè vi pare una ironia, dirò *benevola* ospitalità, poichè tutti voi siete testimoni come d'ogni dove siano i pellegrini bene accolti con molti riguardi, e soprattutto il sesso gentile... (*Ilarità*).

Ebbene... mentre tutto questo vi si para dinanzi, e vi si vuole imporre dai cospiratori il rigetto della legge, è in questo momento che volete dare lo spettacolo di retrocedere? Cedete di fronte all'agitazione clericale? Il Senato avrà paura di votare qualche articolo tendente a prevenire gli abusi del ministro del culto più che a punirli? No, Signori, io non lo credo.

Prima di finire mi piace di dire all'onorevole Boncompagni, che io ritengo, che i principî messi avanti dall'illustre e compianto conte di Cavour, noi dobbiamo nei limiti del possibile difendere, e li difendiamo; ma quei principî non debbono servire di strumento contro di noi ai nostri avversarî; quei principî devono essere adattati alle esigenze, alla convenienza dei tempi ed ai bisogni del nostro paese.

In quanto a Bismark, io sono un pigmeo, e non lo giudico; ma dico solamente che, prima di lanciare una frase per Bismark, bisogna esaminare dove il Gran Cancelliere abbia condotto la Germania; e quando un gigante di quella forza, ispirato a immenso patriottismo, ha condotto la nazione dove essa è arrivata, io credo che si dovrebbe esser prudenti e non lanciare una frase come quella che ha lanciato l'onorevole Boncompagni.

Signori, ho finito; ho detto quali sono le mie convinzioni su questa legge; essa è opportuna e necessaria.

Noi dobbiamo vegliare perchè i nostri avversarî lavorano. In questi momenti non bisogna fare i dottrinarî, non bisogna fare sen-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1877

timentalismo per le pretese libertà dei nemici, quando si minaccian le vere nostre. Io vi dico: vegliate perchè il vostro avversario si organizza potentemente, e vi insidia. — *Vigilate quia adversarius vester diabolus est.*

PRESIDENTE. L'on. Senatore Pantaleoni ha la parola per un fatto personale.

Senatore PANTALEONI. Ringrazio l'on. Senatore Paternostro di offrirmi l'occasione di spiegare a chi avesse frainteso o mal compreso, la frase a cui accennava l'onorevole preopinante. Ho qui per fortuna le bozze del mio discorso mandatemi dall'ufficio di revisione. Perciò credo sarà meglio che io vi legga la frase stessa.

Io parlava del concetto, che la legge forzava la coscienza del ministro del culto, e soggiungeva:

« E questo, o Signori, lasciate che io vel dica, è ben grave; perchè punire un individuo perchè segue i dettami di sua coscienza, è un atto immorale, è un atto profondamente immorale. Voi parlate nella legge della coscienza pubblica; ma la coscienza pubblica non può non rivoltarsi dinanzi ad un atto così immorale che offende la vostra, la mia, la coscienza di ogni onesto cittadino. »

« Io vi confesso, o Signori, che dinanzi ad una simile considerazione io mi crederei indegno del nome d'uomo onesto, se avessi a dare il mio voto a questa legge. »

È ben chiaro, o Signori, che quelli che pensino come me, che il forzare la coscienza dell'individuo con un articolo di legge sia cosa immorale, debbono per necessità ritenere che sia poco onesto il votare la legge. Chi crede che sia morale il violentare con legge la coscienza altrui, può, senza mancare al carattere d'onesto uomo, votarla. E con questo ho finito.

PRESIDENTE. La parola spetta all'on. Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Lo stato della mia salute non mi ha concesso di venire prima d'ora a prendere il mio seggio: esso non mi permette di parlare oggi.

Prego quindi l'onorevole Presidente di conservarmi il mio turno d'iscrizione, ben inteso, in quanto ciò non intorbidì per nulla l'ordine della discussione, e non nocchia al diritto alla parola che spetta ai miei Colleghi iscritti.

PRESIDENTE. In tal caso, la parola spetta all'onorevole Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Signori, ad onta che l'onorevole oratore, che ha cessato, ora di parlare, stimi essere inutile una discussione sull'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale, perchè, a suo dire, lo stesso Relatore ed il Senato ne avevano fatta giustizia, io non farò altro che discorrere dell'inopportunità di questa legge e quindi del rinvio di essa al nuovo Codice penale. Spetterà poi all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale il rispondere alle osservazioni del Senatore Paternostro. In quanto a me dirò, che il Senato non volle procedere, come avrei desiderato, ad aprire una discussione esclusivamente sulla quistione sospensiva, ma stabili per economia di tempo e per i rapporti scambievoli che hanno tra loro le due quistioni, una sola discussione generale nella quale si esponessero i rispettivi argomenti favorevoli o contrari, tanto nel merito della legge, quanto sulla pregiudiziale, lasciando, com'è naturale, a ciascuno oratore il dritto di discorrere sopra una solamente o sopra entrambe le proposte quistioni, e senza punto pregiudicare la votazione preliminare e separata dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale.

Io quindi non entrerò nella questione politica, e tanto meno nel merito della legge, anche per non abusare del tempo del Senato, e per non ripetere cose già dette, segnatamente dopo il così splendido ed eloquente discorso dell'onorevole Senatore Boncompagni.

L'onorevole Ministro Guardasigilli ci invita a discutere nuovamente alcune disposizioni di legge contenute nel nuovo Codice penale, già discusso ed approvato dal Senato. L'onorevole signor Ministro trova ben naturale che il Senato non abbia ad incontrare alcuna difficoltà; che anzi si affretterà a discuterle e votarle, ad onta che sieno esse contenute in un progetto di legge distinto e separato.

Io non voglio parlare per conto mio, poichè non trovandomi, per ragioni indipendenti dalla mia volontà, presente alla discussione di questi articoli del Codice, mi mancò l'occasione di manifestare il mio voto. Ma si può seriamente sostenere che sia la medesima cosa per il Senato votare quelle disposizioni contenute nel Codice penale, e votarle in via di urgenza separatamente? Io non lo credo.

Era ed è universalmente sentito il bisogno di un Codice penale unico in Italia. Abbiamo uni-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1877

ficato tutte le leggi, e non ancora siamo riusciti ad unificare il nostro diritto penale: onde, cominciando dalla pena di morte, il gran numero dei seri inconvenienti ai quali dà luogo l'applicazione di tre diverse legislazioni per i medesimi reati. Tutti i Ministri che si sono succeduti dal 1863 in poi, affidando l'esame del progetto del nuovo Codice penale a svariate Commissioni, procurarono di renderlo il migliore possibile e degno d'Italia. Ebbene, quando sarà il momento, e noi l'affrettiamo con tutti i nostri voti, di riesaminare il Codice, noi ritorneremo sulle disposizioni di cui si tratta. Ma ora, inviterò il Senato a discuterle e votarle isolatamente, esse che fan parte di un tutto unito e connesso, senza che questo tutto ci sia, come la prima volta, contemporaneamente presentato, è lo stesso che pretendere dal Senato una cosa la quale, secondo il mio avviso, non è punto consentanea ai sani principî che debbono imperare nella compilazione di una legge speciale o di un Codice.

Chi non vede la differenza? Chi non vede che una disposizione punitiva in un Codice penale non produce alcuna sinistra impressione, mentre acquista un aspetto ripugnante e odioso per la forma che prende di una legge eccezionale? Un Codice penale, o Signori, tutti lo sappiamo, deve prevedere tutti i casi, per garantire dagli attentati altrui la libertà, l'onore, le persone, la proprietà dei cittadini, le leggi e le istituzioni dello Stato; e questi casi li prevede come ipotesi possibili, anche nel caso che sia molto difficile a constatarli giuridicamente, anche quando sia molto difficile l'applicazione della pena.

In vece, un disegno di legge che colpisce esclusivamente una data classe di persone, deve giustificarsi con la necessità chiara, evidente, incontestabile, urgentissima; altrimenti può apparire un atto di arbitrio e di persecuzione.

L'onorevole Senatore Borgatti, nel suo lungo ed elaborato discorso, si palesò contrario al rinvio di questo progetto di legge al Codice penale, per tre ragioni. — Egli disse che quando un Ministro, sotto la sua responsabilità, presenta un progetto di legge, il Parlamento non abbia altro diritto se non questo: o di respingerlo, o di approvarlo, oppure di modificarlo.

Ma l'onorevole Senatore Borgatti ha dimenticato una circostanza di fatto, cioè che noi abbiamo già un progetto di Codice, che con-

tiene queste disposizioni; quindi è naturale che ci possa essere una quarta ipotesi da lui non preveduta, e che fu appunto quella adottata dall'Ufficio Centrale, cioè di rinviare la discussione di queste disposizioni di legge all'epoca in cui si discuterà nuovamente innanzi al Senato il nuovo Codice penale; il che lo stesso sig. Ministro dichiarava in altro recinto che potrà essere fra un anno.

Un secondo motivo l'onorevole Senatore Borgatti lo desumeva dal ritardo che avrebbe arrecato all'unificazione del nostro diritto pubblico interno l'opposizione del Senato a questa legge, già approvata dall'altro ramo del Parlamento, e per l'attrito che poteva sorgerne, invocando ad esempio la questione della pena di morte.

Ma anche qui, o Signori, l'onorevole Senatore Borgatti ha dimenticato una circostanza di fatto. Almeno finora non si è manifestata alcuna discrepanza di opinione (anche ammesso che questa possa essere una buona ragione) sulla soggetta materia fra i due rami del Parlamento; discrepanza che, al punto di vista dell'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale, e nello stato attuale delle cose, non sarebbe tutt'al più che nella forma e non nella sostanza, poichè anche il Senato ha votato queste disposizioni nel progetto del Codice penale.

Il terzo motivo, se non ho male inteso, che dovrebbe, secondo l'onorevole Senatore Borgatti, condurre il Senato a non approvare le conclusioni proposte dall'Ufficio Centrale, si è che non siamo in un Governo assoluto...

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

Senatore DE FILIPPO... dove la suprema volontà dell'imperante sanziona e promulga i Codici, e ne muta a suo senno e volere le disposizioni in esso contenute; ma in un Governo costituzionale bisogna tener fermo contro i facili mutamenti di un Codice; e però, potendo questo progetto essere fra non molto modificato, è meglio che resti una legge speciale anzichè far parte del nuovo Codice penale; e a conferma del suo assunto invocava il sistema inglese, e diceva: « Facciamo come si adopera in Inghilterra, dove anche in una stessa Sessione si può fare e disfare una legge. »

Innanzitutto io rispondo, che le disposizioni delle quali discutiamo erano già nel Codice penale del 1859; e quanto al sistema inglese, l'o-

onorevole Borgatti anche qui ha dimenticato una circostanza di fatto, cioè che in Inghilterra non c'è un Codice penale e che ivi le leggi si fanno caso per caso; è quindi naturale che in Inghilterra una legge somigliante non si potrebbe altrimenti discutere e approvare se non in una legge isolata, la quale, presso di noi che abbiamo un Codice penale, si voglia o non si voglia, prende necessariamente la forma odiosa di una legge eccezionale.

Ma si dice, e lo ha anche detto il Ministro Guardasigilli nel suo eloquente discorso pronunziato nell'altro ramo del Parlamento: Non è questo il primo caso, non è questa la prima volta che gli articoli di cui si tratta furono distaccati dal Codice penale, e presentati al Parlamento e da esso approvati in uno speciale schema di legge.

Nel 1860, affermava il signor Ministro, dopo l'unificazione della Toscana e dell'Emilia, il compianto Guardasigilli Cassinis presentò alla Camera e poscia al Senato un progetto di legge che estendeva i detti articoli a quelle provincie, togliendoli di peso dal Codice penale del 1859.

Che anzi vi fu qualche cosa di più, perciocchè, rispetto all'Emilia, era già stato pubblicato un decreto con cui si stabiliva che al 1° gennaio 1861 sarebbe entrato in vigore il Codice penale del 1859.

Si vegga dunque, conchiudeva il Ministro, il quale dichiarava aver avuto l'onore di far parte della Commissione della Camera che studiò quel progetto, che non si volle attendere neanche pochi mesi (poichè la legge alla quale si accenna è del 2 luglio 1860), tanto si credette importante, necessario, urgente di estendere quelle disposizioni legislative alle provincie annesse.

Innanzitutto il fatto che s'invoca non è pienamente esatto.

Tanto l'Emilia, quanto la Toscana erano regolate dalle proprie leggi penali; e se poteasi prevedere che il Codice penale del 1859 sarebbe stato fra non molto tempo esteso all'Emilia, non era prevedibile affatto il tempo che tale estensione avesse potuto aver luogo in Toscana. Difatto, sono decorsi 18 anni, e la Toscana è ancora governata dall'antico suo Codice.

Era quindi naturale, era di una evidente necessità, non potendosi fare accettare dalla Toscana il Codice piemontese, senza prima risolvere il

gran problema della pena di morte; che si cercasse di applicare anche a quella provincia una parte, certamente di non lieve importanza, della nostra legislazione.

Ed aggiungo, e l'onorevole signor Ministro lo conosce meglio di me, che in seguito, per coordinare il Codice di procedura penale col sistema de' giurati e con altre disposizioni legislative, più di una legge speciale ha votato il Parlamento in aggiunta o sostituzione di altre prescrizioni del Codice penale toscano.

Ma non basta, perocchè vuolsi ancora considerare che la ragione principale per cui il Governo del 1860 si affrettò a presentare quel progetto di legge, si fu perchè esso stimò necessario di unificare la legislazione penale in quanto riguardava le relazioni fra la Chiesa e lo Stato. Difatto, con la citata legge del 2 luglio 1860 non furono solamente estesi gli art. 268, 269 e 270 del Codice penale del 1859, relativi agli abusi dei ministri dei culti, ma furono ancora estesi gli art. 19, 20 e 21 della legge 30 ottobre 1859 sul Consiglio di Stato, la quale gli attribuiva le competenze di giudicare e decidere le cause riguardanti le appellazioni così dette *ab abuso* dell'autorità ecclesiastica.

Ma ora questo bisogno è cessato. Nell'importante materia che forma il soggetto delle nostre presenti discussioni, la legislazione è unificata in tutta l'Italia con le leggi del 13 maggio e 5 giugno 1871. Non v'è da fare scomparire alcuna contraddizione, non v'è da colmare alcuna lacuna, non v'è da rimediare ad alcun inconveniente. Vi è solo da aspettare che il nuovo Codice penale, siccome fu già discusso e votato dal Senato, venga discusso e votato dalla Camera. E forse accogliendosi la sospensione di questo progetto, si aggiungerà un motivo di più a que' tanti che tutti riconosciamo, per accelerare e compiere la nostra unificazione legislativa in fatto di penalità.

E questo in quanto alla Toscana.

Rispetto all'Emilia sarebbe stato davvero un grave precedente, un esempio calzante sul quale si poteva a buon dritto fare assegnamento. Ma, o Signori, se egli è vero che i citati art. 268, 269 e 270 del Codice penale del 1859 furono estesi alla Toscana, non è punto esatto che si estesero anche all'Emilia. A questa vennero applicate solamente le disposizioni della legge del Consiglio di Stato relative alle appellazioni

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1877

per abuso, e nella stessa relazione del Ministero se ne dichiarò il motivo; cioè quello che nell'Emilia non era lontano il tempo nel quale avrebbe avuto vigore il Codice penale del 1859.

Ed in prova della mia affermazione, mi permetta il Senato che legga i due articoli della legge del 2 luglio 1860.

« Art. 1. Saranno applicati e avranno immediata esecuzione nelle provincie dell'Emilia e della Toscana gli art. 19, 20 e 21 della legge 30 ottobre 1859 sulle competenze del Consiglio di Stato.

« Art. 2. Saranno egualmente applicati in Toscana gli art. 268, 269 e 270 del Codice penale approvato colla legge 13 novembre 1859. »

Ecco dunque, che non pensando, nè potendo il Ministero del 1860 estendere l'intera legge sul Consiglio di Stato, come quella che avea bisogno di molte e radicali riforme, il che fu fatto nel 1865, ne estese solamente una parte ad entrambe le provincie. Per contrario, i tre articoli attinenti agli abusi dei ministri de' culti, furono estesi alla sola Toscana, ma non già all'Emilia, nella quale era prossimo ad entrare in vigore il Codice penale. Onde, egli è evidente che l'argomento che volea trarre il Ministro dalla legge del 2 luglio 1860 in appoggio della sua proposta, si rivolge apertamente contro di lui, poichè mancava del tutto la base sulla quale l'avea erroneamente fondata.

Ma io comprenderei quest'invertimento di ordine e di sistema, se fosse imposto da una imperiosa necessità, da un indispensabile bisogno, da una giustificata urgenza. Ma dov'è questo bisogno di conservazione sociale; questa necessità di tutelare l'ordine pubblico minacciato dagli abusi del clero; dove l'urgenza di impedire che essi prendano una proporzione tale da dover ripetere l'antico detto romano: *Caveant consules?*

Lo stesso signor Ministro dichiarava in un altro recinto che egli non contrastava che, dopo l'avvenimento al potere dell'attuale Governo, il contegno di alcune alte autorità ecclesiastiche offriva i primi sintomi di un leggiero mutamento, in quanto che parecchi fra i vescovi i quali affettavano sinora un contegno quasi di ribellione agli ordini dello Stato, ricusando di dimandare l'*exequatur* alle loro nomine, oggi presentano la loro dimanda e fanno omaggio

alle leggi e a' decreti che loro ne impongono l'obbligo.

Il signor Ministro attribuiva questo *salutare mutamento* al sistema adottato dalla presente amministrazione, la quale, a differenza delle altre, che si dimostrarono ora conniventi e deboli, ora inutilmente acerbe ed ostili, s'impose l'obbligo di non discendere giammai a compiacenti compromessi, di non accettare espedienti per evitare la piena esecuzione delle leggi. Ebbene, io rispondo: continui il Governo a percorrere la via che si è tracciata, e come la sua fermezza ha prodotto i primi benefici effetti, produrrà anche gli altri, migliorando sempre le condizioni interne del Regno su questa delicata materia.

Ma, si soggiunge, non basta: il Governo non è armato abbastanza per ottenere il resto, poichè deplorasi ancora una lotta incessante, una serie di attentati continui all'azione delle nostre leggi e dell'autorità pubblica.

Intendiamoci bene, o Signori. Se noi vogliamo l'adesione piena del clero a tutto quello che abbiamo fatto, forti del nostro diritto universalmente riconosciuto; se noi vogliamo impedire qualunque opposizione aperta o secreta; se vogliamo distruggere ogni maniera d'influenza clericale in Italia; se vogliamo condurre verso di noi una classe di persone la quale non ci può essere certamente amica, noi faremo opera assolutamente inutile e vanà.

L'ostilità del clero è nella forza delle cose; i suoi interessi, i suoi sentimenti, le sue credenze sono contrarie a' nostri ordini politici; e qualunque legge rigorosa, severa, eccezionale che sia, sarà impotente, ed anzi molto pericolosa; poichè invece di abbassare, rialzerà grandemente l'importanza e l'influenza clericale, siccome fu giustamente osservato, invocando al proposito l'autorità del conte di Cavour, il quale dicea:

« La storia di tutti i tempi prova che il mezzo il più efficace per accrescere l'influenza politica del clero si è di lasciarlo in una condizione eccezionale, si è di sottoporlo a persecuzioni, oppure anche a semplici vessazioni. »

Che se questo adunque non possiamo, nè dobbiamo pretendere, io mi dimando: Sono sei anni da che il primo articolo di questo disegno di legge scomparve dal Codice penale; e non pare dav-

SESSIONE DEL 1876-77. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1877

vero che in Italia le relazioni interne dello Stato con la Chiesa sieno peggiorate; non pare che il clero più di prima abusi del suo potere, usurpi quello civile, o attenti alla nostra libertà, alla nostra indipendenza, all'unità d'Italia, in guisa che ci sia bisogno di una legge urgente e speciale per iscongiurare gravi pericoli che ci minacciano, e assicurare le famiglie la cui pace sia continuamente turbata dalle intemperanze dei ministri dei culti.

Io non parlerò de' fatti esposti dal Guardasigilli nell'altro ramo del Parlamento, e tanto meno de' processi e documenti comunicati all'Ufficio Centrale, ch'io non conosco, e da' quali egli ha creduto desumere l'aumento costante e continuo degli abusi del clero, e il grave pericolo che ci sovrasta ove non vi si opponga un argine con questa legge. A tutto ciò risponderà certamente il Relatore dell'Ufficio Centrale.

A me basta, e credo anche al Senato, a maggior conforto di quanto ho avuto l'onore di esporre sul contegno attuale del clero, e per dimostrare sempre più la nessuna necessità di questo disegno di legge, di leggere poche parole pronunziate dall'onorevole Presidente del Consiglio in altro recinto, pochi giorni or sono, nella discussione della legge intorno alla *Spesa straordinaria per l'acquisto di armi portatili*.

In quell'occasione, all'onor. Deputato Sella, il quale preoccupavasi, secondo dicea, de' non pochi nemici interni e irreconciliabili del paese; e tutt'altro che da disprezzarsi, e credea fossero piuttosto in via d'incremento che di decremento, ecco come rispose l'onorevole Depretis:

« Veramente io non divido l'opinione dell'onorevole Sella, che cioè i nemici interni sian cresciuti.

« Certi atti, che hanno l'impronta di esacerbata avversione verso l'attuale ordine politico, per me non sono una dimostrazione, che i nemici, a cui allude l'onorevole Sella, sian cresciuti. Io credo invece, che le manifestazioni di esacerbata iracondia esprimano il dispetto dei nostri avversari, per la riconosciuta loro impotenza contro di noi. (*Bene! Bravo!*)

« Anche nella loro consueta sagacia, anche nella loro prudenza, i nostri nemici hanno avuto un momento di debolezza, hanno veduto la stabilità di questo edificio dell'unità italiana,

che si è felicemente fondato, che nessuno verrà a distruggere, e non seppero nascondere il loro profondo rammarico. Non diamo a queste dimostrazioni un valore maggiore. (*Bene! Benissimo!*) »

Dopo questo apprezzamento che facea lo stesso capo del Gabinetto intorno a' temuti pericoli che farebbe correre all'Italia il nostro clero con le sue pretese intemperanze, torna assolutamente inutile qualunque ulteriore argomento.

L'onorevole signor Ministro per sostenere la bontà ed opportunità del progetto, ebbe ad invocare alcuni brani di un discorso fatto dal suo predecessore Senatore Vigliani quando si discussero in Senato gli articoli del nuovo Codice penale, presso a poco simili a quelli che attualmente noi discutiamo. Egli fece rilevare che in quella occasione il suo predecessore avea chiamato *improvvida* la legge del 1871, la quale avea modificato gli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale del 1859.

E certamente l'onorevole Senatore Vigliani, che avea creduto di riprodurre nel progetto del nuovo Codice penale quelle disposizioni abolite dalla legge del 1871, dovea esser persuaso della convenienza, dell'utilità, della giustizia della sua proposta. Tanto più, che in tutti gli altri progetti compilati dalle svariate Commissioni che lavorarono per 15 anni alla compilazione del Codice penale, a nessuna di esse era venuto in mente d'introdurre quelle disposizioni nel modo come ebbe da ultimo a presentarle il Senatore Vigliani nel nuovo Codice penale.

Ma non si tratta di ciò. Ora io non discuto il merito della legge. Ora discutiamo solamente della sua opportunità, ossia se sia necessario distaccare cotesti articoli dal Codice penale, ove li avea collocati il Ministro Vigliani, e discuterli e votarli in uno schema speciale di legge.

Che se qualcuno ci volesse opporre, che lo stesso Ministro Vigliani non si peritò di presentare alla Camera, nella tornata del 3 dicembre 1873, alcune disposizioni penali intorno all'obbligo di contrarre il matrimonio civile prima del religioso; e che con queste disposizioni proponea di punire con la multa e con il carcere il ministro di qualunque culto, il quale procedesse alla benedizione nuziale prima della celebrazione del matrimonio nelle forme stabilite

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1877

dal Codice civile, se alcuno, io dico; mi facesse cotesta opposizione, io risponderai con un'altra domanda: Qual fu la sorte di questo disegno di legge? Esso fu lasciato cadere per mancanza di vitalità; non fu mai discusso; e nè l'uno o l'altro ramo del Parlamento se ne ebbe mai ad occupare.

Che anzi vuolsi notare, che lo stesso on. Mancini, ad onta che nella sua qualità di Deputato avesse presentato un simile progetto alla Camera nel 4 aprile 1873, non ha creduto, essendo Ministro, di più riproporlo.

Eppure quel progetto fu presentato dal Ministro Vigliani quando il nuovo Codice penale era ancora *in fieri*, quando non erano compiuti i lavori preparatori delle Commissioni che lo studiavano; in guisa che decorsero ancora due anni prima di sottoporsi all'esame del Senato. Quel progetto sapea quel che voleva; era di facile applicazione; cercava di provvedere ad un danno certo, sicuro, che si toccava con mani. Nell'accurata Relazione che l'accompagnava, si nota che in qualche distretto di Corte di appello, come in quello di Aquila, vi erano stati 15,896 matrimoni solamente religiosi, e nel distretto della Corte di appello di Bologna anche un numero maggiore, cioè: 18,598 matrimoni non preceduti nè seguiti dall'atto civile.

Oltre a che bisogna pur notare che le disposizioni contenute in quel progetto non eran nuove. Esse furono adottate da altre nazioni, ossia nella Francia e nel Belgio, e faceano parte del diritto pubblico anche di alcuni ex-Statii italiani, come nel Napolitano e nella Sicilia, nel Modenese e nel Parmense, ove in parte era in vigore il matrimonio civile.

Ma vi ha di più. Qual fu il motivo per cui quelle disposizioni furono presentate in uno speciale disegno di legge e non congiuntamente al Codice penale?

Ce lo dice lo stesso proponente della legge. Ecco come si esprimeva il Guardasigilli Vigliani nel principio della sua Relazione:

« Signori! Nella necessità di troncare nel suo nascere un grave disordine che si manifesta nella celebrazione del matrimonio che minaccia di assumere enormi proporzioni, ci ha mosso a proporvi un provvedimento che nel nostro concetto ha un carattere straordinario e transitorio, come riteniamo debba essere straordinario e transitorio il male a cui intendiamo

di provvedere. Se fosse altrimenti, le disposizioni che vi proponiamo dovrebbero trovar sede ne' nostri Codici, anzichè in una legge speciale, che si può dire di circostanza. »

D'altronde, o Signori, non bisogna dimenticare che la legge del 5 giugno 1871, con cui furono modificati gli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale, fu l'espressione del sentimento universale, fu la conseguenza necessaria della legge delle *guarentigie*, fu l'accordo di tutti i partiti nel riconoscerne la convenienza e la giustizia. Io non voglio entrare nel merito della quistione, ma non posso astenermi di rammentare che due Ministri di Grazia e Giustizia e dei Culti, uno Deputato e un altro Senatore, proposero la legge del 5 giugno del 1871 alla Camera e al Senato, e la Commissione di quella, e l'Ufficio Centrale di questo, furono unanimi e concordi col Ministero ad approvarla.

Rammerò anche, che nel Senato non ebbe luogo alcuna discussione, non già perchè non fosse stata profondamente studiata la legge, ma perchè si era tutti d'accordo, tanto che fu approvata alla quasi unanimità. E nella Camera, se qualche voce si elevò a parlare, questa venne da' banchi ove siede la sinistra, e non già per osteggiarla e combatterla, ma per sostenerla e approvarla, come un omaggio ai principi di libertà e di giustizia.

Per lo che, Signori, non è esatto il dire che la legge del 5 luglio sia una legge improvvida, e che abbia sorpassato le mire del legislatore. Quando si esamina senza preoccupazione di spirito le disposizioni di questa legge, quando si rifletta, che, eccetto il preteso reato di turbamento della coscienza pubblica o della pace delle famiglie, rimasero in vigore tutte le altre disposizioni; che anzi per una parte si fu anche più severi, poichè si puniva non solo la censura delle istituzioni e delle leggi dello Stato, ma anche di qualunque atto della pubblica autorità, quando, io dico, si rifletta a tutto questo, non può seriamente affermarsi che la legge del 1871 abbia disarmato il Governo contro gli abusi che possono commettere i ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni.

Difatti, che cosa fece questa legge? Essa non fece altro, siccome giustamente notava l'onorevole Deputato Bonghi nella sua dotta Relazione alla Camera, che introdurre nel Regno d'Italia le medesime disposizioni esistenti nel

Belgio, la cui legislazione, non è guari, in questo recinto, ad occasione di un'altra legge importante, si citava a modello ed esempio di ogni libertà civile e religiosa.

Almeno, o Signori, fosse questo disegno di legge di facile applicazione; si potesse almeno arrivare a stabilire i confini *dell'uso e dell'abuso*, che un ministro del culto possa fare degli atti del suo ministero, ne' suoi rapporti con un credente, che a lui ricorre per fine spirituale; si giungesse facilmente a stabilire la materia giuridica, che viola cotesta azione, che voi volete elevare a reato, e colpire di una sanzione penale!

Ma niente di tutto questo; niente di ben definito; niente che con un criterio giusto ed esatto vi fissi l'ipotesi del reato, per quanto studio siasi messo per superare le gravissime difficoltà che s'incontrano.

Ho letto la discussione che ebbe luogo al Senato, ho letto quella che fu fatta alla Camera. Quante proposte, riproposte, osservazioni, emendamenti e aggiunzioni, senza venirne mai a capo! E nel Senato, dopo una discussione di tre giorni per ben definire e distinguere l'uso dall'abuso, mettendosi all'opera faticosa d'accordo con l'Ufficio Centrale tutti i Senatori che avean preso parte a quella discussione, a che cosa si riuscì? Si riuscì a questo: Rimase l'articolo tal quale era stato proposto dal Ministero.

Non ripeterò quello che ha detto l'on. Senatore Boncompagni a proposito della legge del 5 giugno 1871 che abrogava l'art. 268 del Codice penale, e sulla sua difficile, per non dire impossibile, applicazione.

Nella relazione colla quale il Ministro De Falco presentava al Senato quella legge, egli dicea: « È facile lo scorgere che in tal maniera la legge (ossia l'articolo 268 del Codice penale) entrava in un campo più religioso che politico; epperò non farà meraviglia il sapere che sì per la natura delle questioni relative a tali fatti, sì per la indagine e qualità delle pene necessarie, l'intervento del potere giudiziario è riuscito nella pratica incerto e difficile, nè ha potuto raggiungere lo scopo che la legge avea avuto di mira. »

Ed il compianto Ministro Raeli, che aveva già presentata la medesima legge all'altro ramo del Parlamento, dopo aver detto che l'articolo 168 era contrario a' principî di li-

bertà che vogliansi assicurati al clero nell'esercizio del potere spirituale, soggiungeva: « Quando anche infatti il Pubblico Ministero possa dimostrare che a motivo di quel rifiuto restò turbata la coscienza pubblica, o la pace delle famiglie, non è men vero che il sacerdote agì nell'esercizio del suo ministero, e secondo le discipline che lo governano ne' rapporti co' componenti l'associazione religiosa, delle quali il potere civile non sarebbe giudice competente. Per conseguenza poi l'applicazione dell'art. 268, quando pure poté aver luogo, fu ben lungi dal contribuire ad assicurare allo Stato e a' cittadini l'esercizio de' proprî diritti, ed evitare quel turbamento della coscienza pubblica e della pace delle famiglie, cui si volea provvedere: chè anzi si può dire che da questi provvedimenti è derivato maggiore scandalo. »

Ora io domando, se egli è vero che si vuol provvedere ad un bisogno imperioso e urgente di garantire la pace delle famiglie, di assicurare la pubblica coscienza, insidiata e conturbata dagli atti abusivi dei ministri dei culti; se si vogliono scongiurare imminenti pericoli sovrastanti all'ordine pubblico e alla tranquillità del paese, come mai riuscirete nel vostro intento con un articolo di legge il quale, o non è punto applicabile, o è quasi impossibile di applicarlo per la difficoltà che si incontra di raccogliere le prove del reato che volete punire, in guisa che farete più male che bene, raddoppierete lo scandalo, senza ottenere un provvedimento efficace e sicuro?

Ma si è opposto, e credo che l'osservazione sia venuta dal Senatore Amari, che quei due onorevoli Ministri accennavano nelle loro relazioni all'articolo 268 del Codice penale, il quale puniva l'indebito rifiuto degli uffici de' ministri de' culti che turbassero la coscienza pubblica o la pace delle famiglie; ma ora l'articolo è diversamente compilato, l'ipotesi della legge è meglio definita, e quindi più facile la sua applicazione.

Ma per quanto siasi fatto per migliorare la disposizione contenuta nell'articolo 1° di questo progetto, esso è sempre informato al medesimo concetto, esso contiene sempre i medesimi elementi costitutivi del reato: abuso, turbamento della pace delle famiglie, turbamento della coscienza pubblica; condizioni

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1877

che non riuscirete mai con criterio giuridico a constatare, e tanto meno ad applicare una sanzione penale.

« Ondè l'illustre Senatore Carrara ebbe a dire nel suo *Programma di diritto criminale*:

« I pubblici ministeri italiani presero sul serio l'articolo 268 del Codice Sardo, e molti furono i processi eccitati in base al medesimo, ma io non vidi mai preferire una sentenza di condanna. Quella disposizione è infatti contraria ad ogni senso giuridico; e ripugnando anche al senso morale de' giudici, li porta e li porterà continuamente ad assolvere. »

Dopo questa sentenza di uno dei primi criminalisti d'Italia, io non ho altro da aggiungere.

Ma, dicea il Senatore Moleschott, sia pure che l'art. 1° di questa legge non possa facilmente applicarsi, resterà sempre come una minaccia per trattenerne i ministri de' culti dall'abusare degli atti provenienti dall'esercizio delle loro funzioni; ma questa minaccia d'un giudizio e di una pena, onorevole Moleschott, potrebbe forse avere una certa efficacia se si trattasse di un reato comune; ma noi versiamo in un reato di coscienza, in un reato di opinione, e di opinione religiosa; in tal caso qualunque minaccia sarebbe impotente, non produrrebbe alcun effetto, poichè, anche comminando una pena maggiore di quella che voi intendete infliggere, voi non arresterete mai un sacerdote dal suo cammino, poichè egli crede e deve credere esser quello che gli addita il suo sacro ministero, poichè egli crede e crederà sempre, che de' suoi atti religiosi come quelli de' quali gli si vuol chieder conto, non debba risponderne che a Dio ed alla sua coscienza, o, tutt'al più, all'autorità de' suoi superiori ecclesiastici.

Signori, ho finito: ho promesso di esser breve, e mantengo la promessa. Concluderò dicendo: Rispettiamo la libertà anche verso i nostri avversari, quella libertà che ci ha guidato finora, e per la quale abbiamo sempre combattuto. Non ci tiriamo di sterili ed impotenti agitazioni; se possiamo farlo, perchè non ci neppur l'ombra di un pericolo, che se così non fosse, e senza questo profondo convincimento, mi chiedo se credo sia nell'animo di tutti, io non vi pregierò in questo momento di rimandare al Codice penale la discussione di questa legge.

L'Italia è sovrana nella sua giurisdizione ecclesiastica-civile, e nessuno può chiederle conto delle sue leggi; ma, appunto per questo, noi dobbiamo esser prudenti e riservati; appunto per questo noi dobbiamo togliere ogni asprezza, ogni carattere odioso agli atti della nostra politica ecclesiastica. Guai, o Signori, se invece d'informare, come abbiamo fatto finora, le nostre leggi ecclesiastiche ai principî di libertà e di giustizia, ci inducessimo ad informarle a deplorevoli sentimenti di dispetto e di sdegno. Non resterebbe che a fare un passo per riprendere quelle armi vecchie ed irrugginite, che non sono più dei tempi nostri, e che contrastavano tanto al gran principio della libertà civile e religiosa.

(*Vivi segni d'approvazione.*)

PRESIDENTE. La parola spetta al sig. Senatore Sacchi Vittorio.

Senatore SACCHI VITTORIO. Non ho la pretesione, onorandi Colleghi, di farvi un discorso. Mi mancherebbero per farlo l'abitudine e l'ingegno.

Dopo le splendide orazioni pronunciate in quest'aula, a me parve che la materia degli abusi, che forma il soggetto di questa discussione, sia già stata tanto ampiamente svolta e trattata che io mi stillerei indarno il cervello per trarne un'idea nuova. Ma siccome debbo portare anche io il mio voto a questa legge, mi permetta il Senato che io ne dica brevemente le ragioni, e che lo preghi a volerli confortare colla sua indulgenza.

Non ne abuserò, ma sento di aver tanto più bisogno dell'indulgenza del Senato, in quanto è la prima volta che io mi presento a parlare dinanzi a Voi ed intrometto il mio povero giudizio fra mezzo a quello di tanti uomini illustri, abituati gli uni più di me alla palestra parlamentare, ed alle arti forensi, e molti altri a comunicare dalle cattedre universitarie il loro pensiero alle menti dell'eletta gioventù italiana con quella chiarezza d'idee e precisione di linguaggio che sono il portato della vera scienza, mentre la miglior parte della mia vita si passò nel poco agrato campo delle cifre fiscali.

Di questa legge, onorevoli Colleghi, io ho inteso molte e diversi apprezzamenti. L'ho intesa qualificare come un'opportuna, inefficace, e mancante allo scopo, come improvvida, e tale da dar luogo ai più gravi arbitri. Ho inteso

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1877

insomma tali e sì diversi giudizi da chiedermi quasi se questa legge, che si vuol tanto leggermente presentata al Senato, fosse l'opera di un qualunque scolareto che abbia appena attinte le prime nozioni delle istituzioni civili, e non vi sia là su quel banco a sostenerla e difenderla un colosso di dottrine giuridiche, di cui si onorerebbe qualunque civile nazione.

Si disse questa legge perfino perturbatrice della buona armonia che cominciava già a delinearsi tra noi e i nostri avversari del Vaticano.

Io non dirò che la legge sia perfetta; in nessun caso mi arbitrerei di emettere un avventato giudizio; essa naturalmente porterà con sé l'impronta della fragilità che è compagna inseparabile di tutto ciò che è opera dell'uomo. Io convengo che forse in talune sue parti potrebbe essere migliorata, come per esempio alle disposizioni dell'art. 1° forse un po' vaghe e generiche che potrebbero dar luogo ad arbitrî e a giudizi diversi, si avrebbe a sostituire qualche formola più precisa che indicasse i reati ai quali effettivamente possono spingere i ministri del culto le facili coscienze dei loro clienti nell'esercizio del loro sacro ministero.

Io non mi fermerò neppure a vedere se le leggi esistenti provvedessero ampiamente a questa materia degli abusi, nè mi fermerò a giudicarne l'efficacia pratica, perchè mi pare che di questo, quando la legge fosse approvata, potranno esserne giudici competenti i magistrati.

E neppure, o Signori, mi fermerò ad esaminare se l'agitazione nel campo dei nostri avversari abbia preceduto la presentazione di questo progetto di legge.

Siamo giusti e leali. Per il partito che si mira di combattere con questo progetto di legge, non ha mai esistito Governo italiano. Fummo sempre per lui Governo piemontese. E dal nostro ingresso in Roma, gli attacchi d'esso non sono mai cessati ed hanno assunto sempre un carattere di malvolenza, maggiore o minore a seconda delle circostanze.

Taluno pensa in buona fede che alla presentazione di questo progetto di legge i nostri avversari, che accennavano quasi ad entrare in una via conciliativa con noi, non abbiano fatto che raddoppiare di violenza ne' loro attacchi, e da ciò si vorrebbe indurre che questa legge

fu improvvida e troppo leggermente imbandita al Parlamento.

All'avvenimento della Sinistra al potere, parve invero per un momento che i giornali clericali fossero tutto miele e fiori per il nuovo Gabinetto. Ma io domanderò agli uomini che siedono al banco dei Ministri: avete mai creduto che queste manifestazioni fossero sincere e di buona fede con voi? credete voi che la distinzione che dai clericali si faceva tra voi e gli uomini che vi avevano preceduto al Governo dello Stato, fosse veramente tutta fatta a vostro reale beneficio?

Essi credevano che con voi si sarebbero aperte le cataratte del cielo per inondare il nostro paese d'infiniti malanni e di ogni sorta di guai. Essi calcolano sempre di riavere il potere perduto con l'opera del caos, ed in voi, uomini del 18 marzo, vedevano questo caos.

Ora che hanno toccato con mano che anche voi siete buoni figliuoli della Chiesa e che siete soprattutto uomini d'ordine, furono pronti ad afferrare la prima opportunità per riprendere le loro acrimonie, con un tono anche più elevato: quindi io non credo che la presentazione di questo progetto di legge abbia suscitato queste maggiori acrimonie. Queste esistevano latenti; non fanno che rinnovarsi ad ogni opportuna circostanza.

Il presente progetto ne fu, se mai, il pretesto. In fondo si è perchè si avvidero che i loro calcoli erano sbagliati. Ad ogni modo molti sognano una possibile conciliazione e credono peggiorata la posizione dalla presentazione di questo progetto.

Permettetemi, o Signori, che io richiami la vostra attenzione sopra un'opera pubblicatasi recentemente in Italia sui rapporti della Chiesa del secolo decimonono coi Governi civili.

Il libro menò gran rumore e dentro e fuori ed ebbe l'onore di molte traduzioni in lingue straniere. In quest'opera di penna italiana, lo scrittore si è specialmente assunto di provare la convenienza, anzi la necessità che il potere ecclesiastico vivesse in pace col potere civile; diversa è la strada che i due poteri hanno a percorrere per compiere la loro missione civilizzatrice, l'uno nel campo della morale, l'altro in quello della materia civile; camminando ciascuno nella sua via naturale, non vi è pericolo che l'uno possa recare offesa al dritto dell'altro; e

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1877

ciò si dimostrava con un gran corredo di dottrina e con un accento di profonda convinzione. L'autore di quest'opera è rimarchevole per lavori già pubblicati a difesa della Chiesa. Fervente cattolico, quant'altri mai, dottissimo nelle materie del diritto ecclesiastico, di costumi specchiati e venerando di età, una vera illustrazione della curia ecclesiastica, poco mancò non si mettesse all'indice, solo perchè si era assunto a provare che i due poteri dovevano e potevano vivere concordi insieme, battendo ciascuno le diverse vie ad essi tracciate dalla diversità della missione che devono compiere nel mondo.

La stampa clericale si scagliò forsennata e furibonda contro il filosofo cattolico; e se non gli accadde di peggio, egli è forse perchè in più alto loco non si dividono pienamente i furori di una tale stampa.

Nè la curia romana fu più tenera verso i più fedeli suoi fautori quando si credè lesa nelle sue prerogative. Tutti possiamo ricordare le pagine immortali del nostro Botta nelle quali si narrano le proteste che annualmente si affiggevano in Roma contro i *Reali di Napoli*, perchè dal ministro Tanucci si era fatta cessare la commedia della famosa offerta del calice d'oro che presentavasi ogni anno al Pontefice, in segno di fedeltà e di vassallaggio.

E ciò basti per coloro che credono tanto facilmente ad una possibile conciliazione con un potere che non dimentica e non perdona, quando si tratta d'interessi che lo riguardano.

Non mi fermerò a considerare se questa materia degli abusi, il più delle volte intenzionale, sfugga all'azione della giustizia punitiva come lo spirito sfugge al contatto della mano; nè mi fermerò neppure davanti al contegno del nostro clero. Il nostro clero, per quanto sia costretto a ricevere le ispirazioni da un ambiente che è di nessun luogo e di tutti i luoghi per la sua universalità, ciò che gli imprime un carattere tutto speciale, non può dimenticare di esser nato in terra italiana e di muoversi in una patria che diede al mondo il soffio della più potente civiltà antica, e fu nel mondo moderno maestra a tutti nelle opere dell'ingegno e nel culto del bello; questo clero può giustamente vantarsi di aver concorso nei tempi più luttuosi per la civiltà a conservare i grandi monumenti dell'ingegno umano. Egli

non può non sentirsi glorioso di appartenere a questa terra e partecipare alle sue nobili ispirazioni. Io sono intimamente convinto che nulla si abbia a temere da esso, anzi io l'amo il clero operoso che è tanta parte della nostra famiglia, ma io l'amo quieto e tranquillo e che dia a Cesare ciò che è di Cesare. Vorrei anzi che il Governo nei limiti del possibile cercasse di migliorarne le condizioni economiche non florenti.

Ma un fatto nuovo si produsse in questi ultimi tempi. L'episcopato di nazioni a noi vicine si abbandonò contro di noi alle più violente improntitudini, facendo ogni sforzo per strappare ai Governi, sotto de' quali sen vive, qualche atto contrario alla nostra indipendenza nazionale. Egli cerca di armare contro di noi le più violente passioni popolari, erigendosi a vindice di una religione che egli dice da noi oltraggiata, solo perchè da buoni cattolici noi domandiamo ai rappresentanti di essa di vivere in pace ed in buona armonia con noi, di tenere per sé il campo dello spirito e della morale, e di lasciare a noi esclusivamente l'indirizzo delle cose nostre civili.

La nostra longanimità a tollerarne gl'insulti nel cuore stesso del Governo italiano, non valse a disarmarne la collera. Sembra anzi che dalla nostra stessa longanimità attinga sempre maggiore audacia per inveire contro di noi.

E non bastandogli le folgori celesti che ci scaraventa sopra, egli vorrebbe armare il braccio delle potenze e spingerle a distruggere questo ordine di cose a cui ci condussero molti secoli di sventure e tanto nobile sangue versato per il suo trionfo.

Or bene, a queste provocazioni risponde il progetto di legge speciale, che è tutto ciò che vi sia di giusto dal nostro punto di vista.

Ci è stato gettato un guanto di sfida, e il Governo, forse il più popolare che mai sia sorto in Italia dopo la sua costituzione, lo raccolse e vi risponde con tutta la dignità che si addice a un potere che si sente forte del voto di tutta la nazione; questo Governo viene a chiederci di sanzionare col nostro voto quest'opera degna di lui, e noi staremo sofisticando sull'opportunità, sull'inefficacia e sulla convenienza di fare o non fare, ovvero di far meglio, rinviando la cosa ad altri studi ed a miglior tempo?

Sarebbe questa, a mio giudizio, opera di imperdonabile debolezza.

A fronte delle pressioni liberticide e straniere, il sentimento nazionale, secondo me, deve dare una risposta degna di lui; e tanto più la deve dare inquantochè i tempi sono grossi, e pur troppo l'avvenire si mostra avvolto fra nubi molto dense e minacciose.

Stringerci attorno a questo Governo e rafforzarlo col nostro voto dando allo straniero un esempio di singolare concordia fra noi, è per me un'opera sovranamente patriottica.

Sarà questa una legge non assolutamente necessaria, sarà tutto quello che si vuole, ma io la voto coll'animo tanto più sereno e tranquillo quanto maggiore è l'ira che si destò nel campo de' nostri avversari.

Io la voto, perchè la ritengo opportunissima; e votando questa legge, noi mostreremo di volere essere noi i soli padroni in casa nostra e di essere pronti, ora e sempre, a respingere con tutte le forze dell'animo ogni e qualunque ingerenza straniera nei nostri interni affari.

Presentazione di cinque progetti di legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge: A nome del mio Collega dell'Interno quello per la concessione di somma occorrente all'Archivio di Stato in Genova, progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento (V. *Atti del Senato N. 57*).

Ho l'onore pure di presentare due altri progetti di legge, l'uno per cessione al comune di Roma dei sotterranei dell'ospizio di Termini (V. *Atti del Senato N. 56*). L'altro per l'approvazione della convenzione per la permuta di alcuni locali demaniali con altri del comune di Capua (V. *Atti del Senato N. 58*). Altro progetto di legge a nome del mio Collega il Ministro degli Affari Esteri per l'approvazione della convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di S. Marino (V. *Atti del Senato, N. 59*) e finalmente un progetto di legge ieri votato dall'altro ramo del Parlamento, portante modificazioni alle leggi d'imposta sui fabbricati (V. *Atti del Senato, N. 60*). Per quest'ultimo progetto di legge

io mi permetto di indirizzare al Senato la preghiera di volerlo esaminare di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Presidente del Consiglio della presentazione di questi progetti di legge, e quanto all'ultimo che è intitolato: Modificazioni alle leggi sull'imposta dei fabbricati, l'on. Presidente del Consiglio chiede che voglia interrogare il Senato se crede di dichiararlo d'urgenza.

Chi crede debba dichiararsi d'urgenza, voglia sorgere.

(Approvato.)

Questi progetti di legge saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

Si riprende la discussione.

La parola spetta all'on. Senatore Carlo Cadorna per parlare contro al progetto.

Senatore CADORNA C. Onorevoli signori Senatori. Mi alzo con trepidanza a parlare a questo stadio avanzato della discussione, e a quest'ora avanzata della presente seduta.

La mia trepidazione viene da che precedenti chiarissimi oratori, i quali hanno parlato sul soggetto di questa legge nel senso nel quale io intendo di discorrerne, hanno talmente percorso il campo, che a me deve necessariamente essere difficile il dire qualche cosa di nuovo, e il non cadere nella ripetizione di cose dette. Farò ogni mio potere per evitare questo pericolo.

Temo del pari, o Signori, che il mio discorso vi riesca un po' grave, abituato qual sono a trattare le materie di cui mi occorre di ragionare in un modo positivo e piano.

Non ignoro che questo sistema sovente produce stanchezza in chi ascolta; però credo, che, massime nella presente circostanza, questo sistema possa giovare, imperocchè, secondo che io penso, dipenderà dall'analisi delle disposizioni del disegno di legge che ci sta dinanzi, il poterci formare un giusto criterio sulla loro portata e sulla sua convenienza coi nostri principî di diritto pubblico.

Prima di entrare nel merito della discussione, debbo pregare il Senato di permettermi di allontanare alcuni argomenti estrinseci al merito del disegno di legge, che si sono arrecati in discreto numero durante questa discussione. Non parlerò di tutti; essi sono molti e più assai di quello che ordinariamente si convengono ad una buona causa.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1877

Uno degli argomenti estrinseci, cioè estraneo alla questione sulla bontà del presente disegno di legge, consiste nel dire che il Senato doveva accettare questo disegno di legge perchè esso era stato presentato altra volta da un Ministro di opinioni moderatissime.

A questo riguardo, io prego il Senato di permettermi di dichiarare qual sia la regola che ho sempre seguito e che intendo di seguire ancora nell'usare de' miei diritti e nell'adempire ai miei doveri di Senatore.

Io ebbi sempre per principio di non badare da chi le leggi venissero, e di badare unicamente se esse fossero, secondo il mio modesto concetto, o buone o cattive. Accettare le buone da qualunque parte venissero, rigettare le cattive da qualunque parte vengano; questo fu sempre il mio sistema.

Ho votato contro progetti di legge ne' tempi passati; ed in tempi molto prossimi non solo ho accettato, ma ho difeso calorosamente dei disegni di legge, i quali sono stati presentati dall'attuale Ministero e dallo stesso attuale sig. Ministro Guardasigilli.

Il Senato ricorderà la difesa che, secondo le mie forze, ho fatto della legge per la variazione della formola del giuramento ne' Codici; e ricorderà del pari che ho difeso una legge per la pubblicazione degli atti giudiziari.

Questa legge la combatto perchè non la credo buona.

Dirò la ragione di questo mio invariabile sistema nello adempire ai miei doveri di Senatore. In un corpo vitalizio, non è possibile che esistano maggioranze di partito. Queste maggioranze dovrebbero essere di necessità permanenti, perchè la qualità vitalizia dei Senatori non ammette che lente variazioni nella composizione del Senato.

Per l'opposto, i Ministri cambiano.

Ne verrebbe quindi l'inconveniente che alcuni Ministeri si troverebbero sempre in maggioranza, ed altri sempre in minoranza.

A questo inconveniente che sarebbe un ostacolo insuperabile a governare, non si potrebbe rimediare che in due modi: o supponendo che gli individui cambino di opinione col cambiare di Ministero, il che è cosa impossibile; o supponendo che la composizione del Senato si vari ad ogni variazione di Ministero, altra cosa al-

trettanto impossibile, e che sono certo non succederà mai in Italia.

Ora, l'unico sistema che parve a me si possa seguire, era quello di non badare d'onde venga un disegno di legge, di esaminarlo nel suo intrinseco e di accettarlo se mi paia buono, o di rigettarlo se mi sembri cattivo.

Conseguentemente mi regolò anche in queste circostanze secondo gli stessi criteri; ond'è che il mio voto non sarà nè punto nè poco politico.

Si è parimenti detto che non accettando questo disegno di legge si coopera al trionfo del partito clericale.

Per questo rispetto, bisogna bene intendersi in che cosa consista il trionfo del partito clericale.

Importa di ben conoscere se il partito clericale combatta questo disegno di legge, o se piuttosto con questo disegno di legge combatta l'Italia. La verità sta indubbiamente in questa seconda affermazione.

Esso censura aspramente la legge, perchè ciò gli è necessario per rendere l'arma più nociva; ma la conclusione dei suoi attacchi è sempre diretta contro l'Italia; e così fa anche al presente, servendosi contro l'Italia di questa medesima legge prima ancora che sia stata votata.

Del resto, mi pare che ci vuole una buona dose di ingenuità per credere che i clericali temano molto questa legge. Essi sanno meglio di noi che essa sarà senza nessuno effetto, senza alcuno di quegli effetti che essi possono lamentare. Anzi sanno benissimo che nella ristrettissima misura in cui l'applicazione di questa legge sarà possibile, soddisferà precisamente a ciò che essi desiderano, cioè di avere qualche martire da presentare al mondo, ma di averne pochi.

È perciò evidente che il trionfo del partito clericale si promuove, dando loro nelle mani una disposizione legislativa che li abiliti per tutto il tempo avvenire a provare che la tanto vantata libertà religiosa in Italia non è poi così grande.

Per ultimo, si è detto al Senato che alle dimostrazioni che si fanno dallo straniero ed agli atti ostili che si manifestano, è della dignità del Senato di rispondere col votare questo disegno di legge, e coll'approvarlo.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1877

Confesso che questa considerazione mi ha alquanto penosamente preoccupato.

Il Senato comprenderà facilmente come essa debba preoccupare coloro i quali, combattendo questo disegno di legge, parrebbero essere meno curanti della sua dignità.

Però, siccome ciò ci fu detto anche da amici nostri, della cui benevolenza e della lealtà delle cui intenzioni non possiamo punto dubitare, e della cui stima crediamo di essere in possesso, non me ne adonterò. Ma se non me ne adonto, debbo rispondere.

Dirò dunque come io la pensi in fatto di dignità del Senato e massimamente in questa circostanza.

Non v'ha dignità nel discendere nelle piazze e nelle conventicole di paesi stranieri per raccogliervi le ingiurie e gli impropri da cittadini privati lanciati contro l'Italia, per portarli in questo recinto e presentarceli come una ragione la quale debba influire sui nostri voti (*Bene*).

Non è della dignità del Senato il reagire contro quelle grida, accettando questo disegno di legge, che è appunto l'atto che le ha provocate. Il Senato non provvederebbe alla sua dignità abbassando, in faccia a queste grida, la bandiera politica dell'Italia, quella bandiera di libertà che è stata fulminata dal Vaticano.

Sono 30 anni, o Signori, che queste grida si lanciano all'Italia da tutti i canti dell'Europa reazionaria, ma finora queste grida non erano salite sino a noi.

Ciò poi che in verità mi pare cosa singolarissima, è il consiglio di accettare questo disegno di legge che ci viene da taluni, i quali nel tempo stesso confessano che esso è cattivo, che è una legge dannosa, che essa viola i principî di libertà, che essa viola il nostro diritto pubblico. Il consiglio di costoro si può riassumere in ciò: essi ci dicono: votate questo disegno di legge perchè è combattuto da uomini privati stranieri; e per rintuzzare tutte queste grida, rompete il collo all'Italia. Signori, parrebbe incredibile un tal consiglio; ma pure esso non è altrimenti che come io l'ho esposto.

La dignità del Senato sta nel tenere alto l'esercizio della sua libertà; sta nel tenere alta la bandiera politica del paese coi principî liberali che vi sono scritti; nell'esaminare il disegno di legge, e se è buono nell'accettarlo,

se è cattivo nel respingerlo; ma aver unica norma alle sue deliberazioni i grandi interessi del paese.

Questo è il modo con cui io intendo la dignità del Senato e la mia.

Per quello poi che personalmente mi può riguardare, io dichiaro di essere ben certo che colà, ove le armi per la difesa del potere temporale con maggior attività ed autorità si fabbricano e si forbiscono, il mio discorso sarà probabilmente men grato che non quello di alcuni onorevoli miei contraddittori, e che non lo sia la legge stessa.

Dopo di ciò entro in materia.

Non ho bisogno di dire al Senato che combattendo questo disegno di legge io non lo considero che dal lato politico. Già altra volta ebbi l'onore di ragionare davanti al Senato di soggetti simili. Il Senato sa che non solo ho mantenuta la mia promessa, ma che le mie parole furono mai sempre ed unicamente ispirate da ragioni politiche. Io credo che nel Parlamento nessuna altra considerazione possa mai entrare, perchè noi facciamo le leggi per tutti i cittadini e per tutte le credenze. Quando pertanto io mi servo delle parole *partito clericale* o di altri simili, indico sempre quel partito politico, il quale abbassa la religione al livello di arma politica. Difendo la proposta dell'Ufficio Centrale, e mi unisco alle osservazioni che vennero testè fatte dall'onorevole Senatore Alfieri; ed anzi, entrando nel mio discorso a discutere la questione sulla bontà, sul valore intrinseco di questa legge, proverò con lo stesso mio fatto che, ove la proposta di rinvio fatta dall'Ufficio Centrale non venisse dal Senato accettata, voterei contro l'art. 1°, e contro la legge intera, la quale, senza questo articolo, non ha alcuna ragione di essere come legge separata dal Codice.

La legge del 1854, che ora non voglio esaminare, non ha nulla a che fare con la legge, della quale ora discutiamo. Non ne discuto il contenuto, perchè il mio onorevole amico, il Senatore Boncompagni, ne ha già ieri parlato nel suo eloquente ed efficacissimo discorso. Dirò soltanto che, appunto perchè questa legge nulla contiene che riguardi le parti sostanziali del disegno che ora discutiamo, non seppi rendermi ragione alcuna dell'onore che mi si è fatto altrove di citare un mio discorso

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1877

del 1854 in difesa di quella legge, il quale per nessun verso potrebbe venire ad appoggiare il progetto di legge che ora vi è presentato.

Mi occorre anche di richiamare l'attenzione del Senato sulle disposizioni della legge del 1871, locchè faccio unicamente per evitare un equivoco e per rispondere ad alcune obiezioni che si son fatte in questa discussione. Si è detto, che anche gli atti spirituali possono dar luogo ad un reato, e che per ciò bisognava approvare questo disegno di legge, il quale appunto colpiva atti, i quali, sebbene spirituali, costituivano un reato per l'indirizzo che ai medesimi si dava. Ma, o Signori, chi ha negato mai che un atto di un ecclesiastico nell'esercizio del suo ministero possa anche essere reato? Ciò è sì lungi dall'essere negato, che la legge stessa del 1871, che fa ora parte del Codice penale, punisce molti di questi atti commessi dai ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

Non è questa la questione: la questione è nel vedere se certi atti che si vogliono qualificare come reati siano tali, o possano dichiararsi tali secondo i principî del nostro diritto pubblico e secondo i principî di libertà. Non bisogna spostare la questione per farsene una ragione. La questione adunque rimane nei suoi veri termini; essa non è, lo ripeto, se un atto di un ministro d'un culto nell'esercizio del suo ministero possa essere dichiarato reato, ma è in vedere quali atti dei ministri dei culti possano essere dichiarati reati.

Nella presente discussione io prenderò per soggetto quasi unico l'articolo primo del disegno di legge che ci è proposto; poichè, anche secondo le dichiarazioni fatte dall'onorevole signor Ministro in altro recinto, quest'articolo è il nerbo, è la sostanza della legge.

Non ho bisogno di dire che, appoggiando le conclusioni dell'Ufficio Centrale, prendo sotto la mia personale responsabilità tutti gli argomenti che mi occorrerà di addurre. Desiderando di considerare la questione dal punto di vista giuridico e dal punto di vista politico, parlerò ora del primo soggetto.

Parlando dal punto di vista giuridico, debbo fin da principio indicare lo scopo a cui miro, le conclusioni a cui dovrò pervenire. Questo disegno di legge costituisce una vera legge eccezionale al principio della comune libertà sta-

bilato dallo Statuto nel nostro Regno e consacrato nei nostri Codici, in esecuzione delle massime e delle guarentie che sono stabilite nello stesso Statuto.

Qualunque reato si commetta, esso è preceduto da una lunga serie di atti che lo preparano. Dal primo pensiero alla esecuzione del reato corre una lunga linea di atti graduati che si vanno accostando alla perpetrazione del reato.

Ma gli atti che costituiscono questa linea graduata, non sono tutti soggetti al Codice penale; alcuni, quantunque immorali, rimangono nel campo della irresponsabilità individuale verso la legge penale, o, in altri termini, rimangono nel campo della libertà. Altri invece, incominciando da un certo dato punto, sono considerati come reati, e costituiscono la responsabilità dell'individuo in faccia alla legge penale. Ora, il punto di separazione tra gli atti che sono nel campo della libertà, e gli atti per i quali l'individuo è responsabile verso il Codice penale, lo fissa lo stesso Codice.

Il Codice penale nello stabilirlo procede secondo certi dati principî e criterî generali i quali, servendo appunto a limitare il campo della libertà, sono criterî di diritto pubblico interno.

L'articolo primo di questa legge, che prendo ad esame, colpisce l'abuso dei ministri dei culti in offesa delle leggi e delle istituzioni; dunque sono colpite parole e scritti ed atti religiosi, e conseguentemente atti di loro natura morali.

Mi permetta ora il Senato che io esamini le disposizioni del Codice penale che riguardano questo soggetto, per estrarne i principî di diritto pubblico dai quali il Codice è regolato in queste sue disposizioni. Dico fin d'ora che la regola del Codice penale in questa materia è, che le parole, gli scritti e gli atti di carattere meramente morale, e scevri di violenze e di frodi, sono tutti mantenuti rigorosamente nel campo della libertà quando si indirizzano contro le leggi e le istituzioni dello Stato. Nessun individuo può mai, secondo le disposizioni del Codice, esser chiamato responsabile in questa materia di un atto il quale abbia un privato carattere; ed affinchè non paia che le mie affermazioni siano troppo recise, o non sufficientemente fondate nelle disposizioni della legge, prego il Se-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1877

nato di permettermi di citare qui gli articoli del Codice che si riferiscono al soggetto.

Nel capo V del Codice penale si puniscono le provocazioni a commettere reati, e l'articolo 468 provvede alla provocazione a crimini o delitti. Perchè questa provocazione possa costituire reato, dev'essere fatta *in pubblico*. « Chiunque, sia con discorsi tenuti in adunanze o luoghi pubblici, sia col mezzo di stampe o scritti affissi o sparsi o distribuiti al pubblico, abbia provocato a commettere alcuno dei crimini contemplati negli articoli 153 e 154 di questo Codice, sarà punito colla pena del carcere di anni due, e con multa di lire quattro mila. »

L'art. 469 provvede allo stesso oggetto e dice: « Chiunque con alcuno dei mezzi indicati nell'articolo precedente (cioè colla pubblicità), abbia provocato a commettere qualsiasi altro reato, sarà punito:

« Se si tratta di crimini, col carcere estensibile a un anno e con multa estensibile a lire due mila; se di delitto, col carcere estensibile a tre mesi, e con multa estendibile a lire cinquecento ecc. »

Il successivo art. 471 prevede l'eccitamento allo sprezzo alla persona del Re e delle istituzioni del paese; è proprio la materia di cui si occupa il presente disegno di legge, ed esso pure richiede la condizione della pubblicità.

« Ar. 471. Ogni altro pubblico discorso, come pure ogni altro scritto o fatto non compresi negli articoli precedenti, che siano di natura da eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro la Sacra persona del Re, o le persone della Reale famiglia, o contro le istituzioni costituzionali, saranno puniti col carcere o col confino, estensibili a due anni, e con multa estensibile a lire tremila; avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo, e alla gravezza del reato. »

Vede dunque il Senato, che precisamente nella materia di cui si occupa il presente disegno di legge, cioè nella materia di offese alle leggi ed alle istituzioni, sia con parole, sia con scritti, il Codice non sancisce mai una pena, non riconosce mai l'esistenza del reato se l'atto non abbia il carattere della pubblicità; ed io affermo che nel Codice non vi sono disposizioni le quali in questa materia contrastino a questo principio. Dico: in questa materia, perchè è evidente che i reati di offesa alle leggi ed alle

istituzioni del paese sono reati, e massime in paesi liberi, di una specie affatto particolare e che sono l'oggetto di disposizioni affatto speciali, e della applicazione di principj speciali. Trattasi insomma dei reati politici.

Se pigliamo la legge sulla stampa, noi troviamo che lo stesso criterio vi predomina. Trovatevi, o Signori, nella legge sulla stampa una disposizione la quale metta nel novero dei reati uno scritto che non abbia avuto pubblicità. Può essere uno scritto dei più condannevoli; può essere uno scritto il più insultante che si possa immaginare per le nostre istituzioni; se non ha avuto pubblicità, se una partecipazione meramente privata ha avuto luogo da un individuo ad individuo, non è mai dalla legge riconosciuto come reato, non sarà mai passibile di alcuna pena.

La legge del 1871 per la repressione degli abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni, che attualmente fa parte del Codice penale, procede con gli stessi principj, imperocchè essa pure ammette che nell'esercizio delle loro funzioni i ministri del culto possono fare degli atti che possono costituire dei reati, e questi reati li specifica; ma sono pur sempre ingiurie, o censure, o provocazioni ed altro col carattere della pubblicità.

Tutto l'art. 2 del presente disegno di legge non è altro che la ripetizione delle disposizioni attuali del Codice penale, meno soltanto l'ultimo alinea del quale ha parlato l'onorevole Senatore Boncompagni. Esso richiede pure la pubblicità.

Insomma, è cosa che credo doversi porre fuori di dubbio che il Codice penale colloca sempre nel campo della libertà e della irresponsabilità avanti alla legge penale, tutti i discorsi, tutti gli scritti, e tutti gli atti di carattere meramente morale i quali non escano dai confini delle relazioni private, che siano indirizzati a fine politico. E come per l'onore dell'Italia liberale potrebbe essere altrimenti?

Nè questa regola del nostro Codice penale ebbe solo queste applicazioni.

In altre disposizioni analoghe il Codice penale è andato sommamente a rilento nello stabilire la responsabilità individuale avanti alla legge penale, ed ha sempre fatto una larga parte al campo della libertà.

Di fatti, nel reato di attentato contro il Re

e contro la sicurezza dello Stato, l'art. 159 del Codice richiede, perchè un atto possa essere reato, *un principio di esecuzione*; tutti gli atti che precedono questo principio di esecuzione sono esenti dalla responsabilità penale.

Nella legge penale l'art. 160 provvede e colpisce le cospirazioni contro lo Stato, ma non riconosce esservi reato di cospirazione che dal momento in cui vi sia *la risoluzione concertata e conchiusa di agire*. Sono perciò esenti dalla responsabilità penale tutti gli atti che precedono queste conclusioni.

Il Codice di più ammette che, anche nel caso che siavi stato un principio di esecuzione di crimine, il quale, secondo il Codice penale, sarebbe già un reato, ammette, dico, il pentimento; ammette che colui il quale sarebbe l'autore di questo principio di esecuzione possa essere ritenuto irresponsabile avanti la legge penale, se volontariamente si è astenuto dal commettere il reato.

Il che forma il soggetto dell'articolo 96 del Codice penale. Non vi leggo questi articoli perchè sono meno strettamente uniti al soggetto di cui parlo; ma si possono con facilità riscontrare.

Questa è adunque la garanzia che il Codice penale dà alla libertà individuale; e badiamo bene che questa garanzia, che dissi essere di diritto pubblico, è della massima importanza, poichè tutti sanno che gli Statuti e le costituzioni non sono che un pezzo di carta se le leggi non li portano in atto e non danno loro esecuzione a seconda dei principî, delle massime e delle garanzie sancite nelle costituzioni. Ed il Codice penale con queste disposizioni mette precisamente in atto una delle più grandi garanzie che lo Stato dia agli individui, quella della libertà individuale nelle materie politiche.

Il Codice ne fissa il limite, ne determina il campo e lo fa indistintamente, assolutamente per tutti i cittadini. Questa è la libertà comune.

Stabilito per tanto che, secondo i principî di diritto pubblico del Codice penale, nessun discorso, nessuno scritto politico, nessun atto di carattere morale, non violento; può essere punito come reato se sta entro i confini delle private relazioni, dico che una legge generale contraria sarebbe una diminuzione deplorabile dei diritti politici, e di libertà di tutti i cittadini. Che se si facesse una simile legge la quale to-

gliesse e diminuisse questa libertà a danno di una sola classe di cittadini, questa legge sarebbe una legge derogatoria alla libertà in modo eccezionale, cioè sarebbe ciò che si dice propriamente una legge eccezionale. Dico che sarebbe una legge non solo speciale, ma eccezionale, quantunque queste due cose si siano volute confondere tra di loro.

Legge speciale è quella la quale provvede ad un fatto che è particolare per la natura sua ad un ordine di cittadini; per esempio, voi non potete punire che nell'avvocato il reato che consiste nel patrocinare una causa per ambedue le parti. Voi non potete punire che nel medico un reato il quale dipenda unicamente dall'esercizio dell'arte salutare. In ciò consiste la specialità della disposizione, in quanto che il soggetto stesso della disposizione è naturalmente esso medesimo speciale e proprio di una sola classe di cittadini.

Ma, anche allorquando si fanno queste leggi speciali, si devono rispettare i generali principî di libertà, comuni a tutti i cittadini, ed i criterî delle disposizioni di questa legge speciale debbono informarsi a questi generali principî di libertà.

Se avvenga che una legge speciale deroghi a questi principî di libertà a danno di persone e di classi specialmente contemplate nella legge, si farebbe una legge la quale sarebbe speciale ed eccezionale. Dunque è evidente che il carattere di legge eccezionale non viene da che essa sia speciale per i fatti che contempla, ma sia derogatoria ai principî generali della libertà, a danno di una sola classe di cittadini.

Ecco la vera distinzione che è d'uopo tenere ben presente fra le leggi speciali e le leggi eccezionali, onde poter discernere se quella della quale ho l'onore di ragionare, appartenga al novero delle leggi eccezionali.

Ciò posto, per quanto riguarda ai principî che sono consacrati nel Codice penale come diritto pubblico a tutela della libertà di tutti i cittadini, e pei fatti di carattere politico, occorre ora passare all'analisi dell'articolo 1 del disegno di legge, per vedere che cosa esso disponga, e quanto si conformi o si allontani da questi principî.

L'articolo primo colpisce officî religiosi in offesa alla legge. Il soggetto colpito è di sua

natura religioso, lo scopo a cui mira è politico; conseguentemente la legge ha relazione con la libertà religiosa e con la libertà politica.

Alla semplice lettura di questo articolo, si trovano indicate tre cose: l'abuso, l'offesa alle leggi, il turbamento delle coscienze o della pace delle famiglie.

A prima giunta può parere a taluno che il complesso di queste condizioni debba essere sufficiente a dare guarentigie che allontanino i timori che in occasione di questo disegno di legge si sono sollevati.

Ma, se vi si guarda un poco addentro, ed anche non molto profondamente, si trova che queste indicazioni non sono che tre grandi generalità che comprendono tutto ed escludono nulla, e specificano nulla, e che hanno il carattere di tutte le generalità che anche riunite a centinaia non possono mai fare una cosa speciale.

Anzitutto, l'abuso nell'esercizio delle funzioni. Evidentemente l'abuso non è in questo caso una condizione che caratterizzi il fatto politico, perchè l'abuso consiste nell'uso dell'atto religioso in offesa alle leggi; conseguentemente l'abuso e l'offesa si compenetrano in modo che non possono fare che una cosa sola. Evidentemente, chi dicesse chiunque abusa del coltello per ammazzare un uomo, indicando l'abuso del coltello, non indicherebbe una condizione del reato. Rimane adunque unicamente l'offesa alle leggi, il turbamento della coscienza pubblica o della pace delle famiglie.

Offesa alle leggi ed alle istituzioni. Qui si fanno innanzi immediatamente due naturalissime interrogazioni. A petto di così poche, semplici e generalissime parole si domanda anzitutto: Trattasi di offesa pubblica o privata? In secondo luogo si domanda: in che deve consistere questa offesa per costituire un reato?

È naturale che ciò si stabilisca imperocchè altrimenti non vi sarebbe alcun limite. Ed è veramente così che nessun limite la legge pone a questo soggetto.

Quanto alla pubblicità, la legge tace assolutamente; parla della offesa alle leggi, non distingue se sia pubblica o privata; conseguentemente le comprende tutte. Qualunque atto si possa dire offensivo alle istituzioni dello Stato, costituisce un reato, sia che esso sia pubblico

o privato. Chi volesse distinguere fra gli atti pubblici e privati farebbe una distinzione arbitraria. Io so che l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia nella discussione che ebbe luogo in altro recinto, dichiarò molto apertamente che egli non intendeva l'articolo in questo senso; e che egli dichiarava professar l'opinione che non fossero compresi nell'articolo 1° se non i reati i quali avessero carattere di pubblicità.

Io onoro questa sua dichiarazione, imperocchè essa è la consacrazione di un principio che era impossibile che il signor Ministro mettesse da un canto e che egli non amasse e rispettasse.

Ma la questione non è questa. La questione è se l'articolo 1° comporti o no questa interpretazione. E io dico che quando l'art. 1° dice unicamente «atto del Ministro» e «abuso dell'esercizio delle funzioni in offesa» senza nessuna distinzione.....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Turbando la coscienza pubblica.

Senatore CADORNA C. Perdoni che dica che queste parole così generali comprendono assolutamente qualsivoglia atto; nessuno, e tanto meno i giudici che dovrebbero applicare la legge, potrebbero fare una distinzione che la legge non fa.

Ma c'è di più, o Signori, chè quegli stessi atti che si vorrebbe che, secondo l'art. 1, dovessero esser pubblici, cadono già sotto la disposizione dell'art. 2, il quale punisce in modo assai esplicito i discorsi, gli scritti, gli atti che hanno carattere di pubblicità. Trovatevi un reato che possa commettersi con altri mezzi che con questi tre. Si puniscono quei reati quando sono ingiurie o provocazioni contro la legge, contro le disposizioni dello statuto ove abbiano carattere di pubblicità.

Ora, io domando se l'articolo primo deve avere un significato (e lo debbe avere), esso non può avere che quel senso che le sue parole esprimono, cioè il senso di non fare distinzione alcuna. In verità, non saprei a che varrebbe l'articolo 1, ove non avesse questo senso e non avesse questa applicazione. Dunque l'articolo 1, come è concepito, e seguito com'è dall'articolo 2, che punisce già i reati commessi con gli stessi mezzi, ma con carattere di pubblicità, non può essere inteso che in questo modo. E non solo può essere così inteso, ma

necessariamente deve essere inteso in questo modo.

La seconda interrogazione che ho rivolto a me stesso, è questa: in che consistere debba l'offesa, perchè essa possa costituire un reato. L'articolo dice: *in offesa delle istituzioni o delle leggi dello Stato*: nessuna specificazione di nessun atto, di nessuna qualità di atto, di nessun carattere di atto, che valga a comprendere alcuni atti, o ad escluderne altri. La indicazione è assolutamente generica: qualunque cosa sia detta, o fatta, o scritta in offesa alle leggi ed alle istituzioni, vi è compresa. È evidente che non vi è nulla che si possa eccettuare da questa disposizione; poichè, nel mentre che essa comprende anche gli atti che sono di carattere privato, comprende del pari tutti quelli che si possono reputare offensivi alle leggi, sebbene secondo le leggi penali generali non costituiscano un reato. Quindi vi sono comprese e le critiche, e le disapprovazioni, e mille altre cose e mille altre gradazioni di questo genere, le quali possono essere reputate offensive alle leggi ed alle istituzioni dello Stato.

Pare dunque a me evidente che il testo dell'articolo comprende tutti gli atti che sono di carattere meramente privato, e che comprende le offese di qualunque sorta, nessuna eccettuata.

È dunque al ministro del culto, ed a lui solo, che fra tutti i cittadini sarebbe negata quella comune libertà che il Codice sancisce nelle disposizioni che ho avuto l'onore di analizzare; quella libertà individuale per la quale l'individuo è irresponsabile verso la legge penale, ed è assolutamente libero per tutti quegli atti politici che sono di carattere meramente privato, ossia che siano di parole, ossia che consistano in atti meramente morali.

La conseguenza di ciò si è, che anche gli atti sacramentali di carattere segreto, possono essere soggetti alla sanzione penale della legge, sempre quando si possano avere alla mano motivi, od argomenti sufficienti a provare che fossero indirizzati all'offesa dello Stato. Una riprovazione fatta anche nel segreto della confessione può essere denunciata a termini delle disposizioni di questa legge. Ciò mi pare evidente. Nulla è escluso.

Ma v'ha di più. La dizione stessa di questo articolo è così sottilmente immaginata che si va ad un'altra conseguenza, cioè che non solo il

fatto dell'offesa, ma la potenzialità, l'intenzione dell'offesa sono colpite.

L'articolo colpisce « il ministro del culto che abusa del suo ministero *in offesa* » cioè dirigendo il suo atto all'offesa delle istituzioni; da che segue che non è il fatto dell'offesa, ma sibbene l'intenzione dell'individuo che commette l'offesa ciò che costituisce lo scopo della disposizione penale.

Un'altra considerazione, molto grave e molto importante, scende, a mio avviso, dal modo con cui è concepito questo articolo 1°, nel quale si parla dell'abuso *in offesa* delle leggi.

Coll'esercizio delle funzioni sacerdotali si può abusare, si può offendere la legge tanto col fare quanto col non fare. Se il ministro del culto non fa una cosa, e dichiara che non la fa *in offesa* alla legge, evidentemente offende la legge. Or dunque è chiaro, che anche la negazione dei sacramenti viene per conseguenza compresa nella generalità dei termini con cui è concepito l'articolo.

A me pare che di qui non si scappi.

Io parlo dell'articolo come è (non posso ragionare su altre basi), e l'articolo com'è, parlando dell'offesa alle leggi, ecc., la quale si commetta coll'abuso delle funzioni sacerdotali, ammette anche quell'abuso e quell'offesa la quale viene dalla negazione dei sacramenti. Ogni dubbio è poi allontanato dalla relazione fatta su questo disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento.

Ora, o Signori, vi prego di considerare che il punire il non fare, è obbligare a fare, e che conseguentemente la punizione la quale è applicata a taluno, perchè non ha fatto, è una coazione a fare; perciò una disposizione di siffatta natura applicata ad un atto religioso, è una coazione a fare l'atto religioso! L'eguaglianza del diritto alle politiche libertà non potrebbe esser più apertamente violata!

Io dico pertanto che le disposizioni di questo articolo, prese come si trovano, nei loro generalissimi tremendi termini, sanciscono il principio: che è reato il fatto politico commesso nei penetranti delle relazioni private; che esse comprendono qualunque sorta di offese; che puniscono la potenzialità e l'intenzione dell'offesa, e che colpiscono anche la negazione dei sacramenti!

Ora, domando io, si potrebbe mai fare una

legge la quale più apertamente potesse meritare di essere chiamata eccezionale nel senso che io ho spiegato?

La legge richiede: « il turbamento delle coscienze, o della pace delle famiglie. »

Già altri oratori hanno indicato che la coscienza pubblica non è una realtà; e in verità che cosa è la coscienza pubblica? è un'astrazione, come è un'astrazione quella che si chiama l'opinione pubblica. È il prodotto di una operazione della mente la quale astrae dalle individualità e fa una sintesi; si chiama, nella materia delle opinioni, l'opinione pubblica; la stessa operazione deve necessariamente farsi allorché si tratta della coscienza pubblica, la quale non è neppur essa una realtà, ma non altro che un'astrazione, cioè il prodotto dell'operazione mentale di un individuo e di un suo giudizio. Per tal modo il reato invece di essere pel giudice una materia obiettiva, è una materia subbiettiva.

Ora, io domando, che cosa si faccia, pigliando a base del dritto di punire una base di questa natura? Evidentemente, del giudice si fa innanzi tutto un legislatore, imperocché il giudice deve stabilire che cosa sia la coscienza pubblica e quali siano i criterî pei quali essa si possa creder turbata, e la legge non gli dà nessuna norma, abbandonando interamente a lui la facoltà legislativa. I criterî necessari per stabilire un reato, o le condizioni di esso sono di natura intrinsecamente, necessariamente legislativa, e l'articolo 1 apre perciò uno spaventoso arbitrio al giudice. Per soprappiù al fatto esterno del reato, si dà per soggetto al giudice la verificazione di un fatto interno della sua coscienza, la sua stessa opinione.

Questo, o Signori, è il risultato di quelle tre condizioni che io esaminai ed indicai da principio; e voi vedete che tutte e tre insieme non sono che tre generalità, che lasciano il campo aperto al più vasto e sfrenato arbitrio, e tolgono ogni garanzia, ogni sicurezza ai cittadini, che sono il soggetto delle disposizioni di quest'articolo.

Io domando: se uno di noi si alzasse e proponesse un articolo che dicesse: *qualunque cittadino che con discorsi, con scritti, o abusando di atti di carattere morale in offesa alle leggi, turbasse la coscienza pubblica, andrà in carcere, (Ilarità)* io domando se non ci stu-

pirebbe una tale disposizione. Or bene, l'articolo 1° fa appunto ciò; se non che, invece di far ciò per tutti i cittadini, lo fa per una sola classe di cittadini; ed una legge di questa natura può esser sancita in un Governo libero?

Ma, si è poi ben considerato quale sia la condizione che questa disposizione legislativa fa al povero giudice e fa ai giurati? Quali sono gli elementi che la legge darebbe al giudice in processi di questa natura?

Egli ha un'offesa non definita, un'offesa privata da ricercare, una coscienza pubblica da esaminare, e deve pronunciare sopra questi dati. Questa è la condizione che è fatta ai giudici. Ora, a petto di questo compito, ad un giudice ed alla sua responsabilità non rimangono che due vie. Se egli vuol procedere secondo il sistema regolare di procedura e cercar le prove legali per testimoni, o per altro mezzo ammesso dal Codice di procedura penale, necessariamente dovrà fare un processo inquisitorio, perchè il carattere del processo inquisitorio gli viene dalla natura dei fatti che si devono dal giudice ricercare. Or quando date al giudice il compito di cercare fatti segreti, riservati, di indagare la coscienza pubblica, egli allora non può fare che un processo inquisitorio; non può esaminare i testimoni che in ciò che essi credano della coscienza di un gran numero di cittadini; si deve supporre che essi l'abbiano indagata, o che collochino le loro opinioni in luogo del fatto cercato. È evidente che i giudici si troveranno nell'impossibilità di fare con questi mezzi questa sorta di processi.

Che gioverà ai giudici il sentire testimoni che verranno a dire le loro opinioni ma non potranno deporre un fatto; testimoni che non deporranno che sullo stato delle coscienze secondo le proprie opinioni? Quale potrà dunque essere l'altro sistema che il Codice sarà forzato di seguire, per non fare, se non altro, una cosa assolutamente inutile? Egli dovrà necessariamente seguire i dettati della sua opinione, e delle sue impressioni. Egli dovrà domandare solo a se medesimo se l'atto incriminato, secondo il suo modo di vedere, sia stato tale da turbare la coscienza pubblica; e si badi bene, che l'articolo dice *che turbino la coscienza pubblica* e che non dice *che hanno turbato, ecc.* Insomma il giudice dovrà necessariamente dare una sentenza *ex informata conscientia*; cioè sare-

mo' giunti a questo risultato, di adottare nei giudizi criminali una forma di procedimento tolta dai sacri canoni che per la moderna civiltà deve riputarsi impossibile, col peggioramento, che la coscienza che dovrà pronunziare è *la coscienza politica*.

Adunque a me pare posto fuor d'ogni dubbio, che si tratta di una legge eccezionale alle comuni libertà; che questa legge deroga alle comuni libertà a danno di una classe di cittadini. Io non mi dissimulo, che questa legge sarà una lettera morta; anzi ne sono certo perchè, come dirò, queste leggi che contrastano ai tempi ed all'ambiente stesso in cui si pubblicano, non possono avere effetto, e trovano resistenza persino nell'aria in cui sono pubblicate.

Questa legge avrà anche l'effetto funesto di nuocere alla nostra riputazione di liberali e di dare ai nostri avversari politici un'arma potente per accusare l'Italia e per dire che essa non

protegge la libertà promessa, ma perseguita la religione. E questa è l'accusa che continuamente ci lanciano in faccia i clericali e che finora è stata una solenne menzogna.

Io credo che atto più imprudente non si potrebbe fare, massime nelle presenti circostanze; ma in questa questione non voglio ora entrare; imperocchè essa formerà il soggetto della seconda parte del mio discorso.

Io pregherei il signor Presidente ed il Senato, di rimandare il seguito della discussione a domani perchè non mi sarebbe possibile, stante l'ora tarda, di finire oggi il mio discorso.

Voci. Sì, a domani, a domani.

PRESIDENTE. Domani si terrà seduta alle due pel seguito della discussione d'oggi, ed è riservata la parola all'onorevole Senatore Cardona Carlo.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).